

BOZZE DI STAMPA

4 dicembre 2024

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico (1272-A)

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

TURCO, DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Introduzione dell'obbligo della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si apportano le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera *b*-bis) è inserita la seguente:

«*b*-bis.1) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambi-

to della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA). La VIIAS è predisposta dal proponente e redatta sulla base delle linee guida adottate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA);»

b) all'articolo 29-*ter*, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La domanda di AIA deve contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIIAS».

c) all'articolo 29-*duodecies*, comma 1, dopo le parole: «domande ricevute,» sono inserite le seguenti: «integrate dalla VIIAS,»;

d) all'articolo 29-*terdecies* dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le AIA, già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, devono essere integrate con la VIIAS entro sei mesi dalla suddetta data, pena la sospensione o la revoca delle stesse.

1-ter. Chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato VIII alla parte seconda senza essere in possesso della VIIAS, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata, è punito con la pena della reclusione da un anno a due anni e con la multa da 250 euro a 50.000 euro».

1.700

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).

1.6

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera a) numero 1), sostituire il capoverso 1.2) con il seguente: «1.2) al sesto periodo, le parole da: «hanno in ogni caso priorità,» fino a: «da fonti rinnovabili, ove previsti», sono sostituite dalle seguenti: «sono considerati prioritari:

a) i progetti che prevedono un contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;

b) i progetti già in possesso dei necessari requisiti per l'attuazione di investimenti con i fondi del PNRR;

c) i progetti che valorizzano opere, impianti o infrastrutture esistenti;

d) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili;

e) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari di Potenza nominale rispettivamente pari almeno a 50 MW e 25 MW;

f) i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore di potenza nominale pari almeno a 40 MW e i progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a 55 MW;

g) i progetti eolici off-shore realizzati con tecnologie innovative come quella galleggiante, o di potenza pari almeno a 250MW;

h) i progetti nuovi e di repowering che presentano una soluzione di connessione a infrastrutture di rete già esistenti e operanti, ai fini di consentire l'immediato allaccio dell'impianto una volta costruito, senza necessità di nuove opere di connessione:

i) i progetti già in possesso dei necessari requisiti per l'attuazione di investimenti con i fondi del PNRR;

l) i sistemi di accumulo mediante pompaggio idroelettrico;

m) i progetti di nuovi impianti concernenti le derivazioni per uso idroelettrico di potenza fino a 10MW.».

Conseguentemente, al numero 2) sopprimere il capoverso "1-bis"

1.701 (già 1.7)

FREGOLENT

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1.2) con il seguente: "1.2) al sesto periodo, le parole da "hanno in ogni caso priorità," fino a: "da fonti rinnovabili, ove previsti" sono sostituite dalle seguenti: «sono considerate prioritarie le tipologie progettuali conformi ai seguenti criteri:

a) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

b) affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione;

c) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili;

d) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari;

e) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti;

f) progetti di impianti a fonti rinnovabili ubicati in aree classificate idonee ai sensi o in attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 199/2021;

g) i progetti di impianti fotovoltaici on-shore, agrivoltaici ed eolici on-shore, aventi potenza e producibilità energetica interamente assorbibili nella zona di mercato elettrico in cui l'impianto è ubicato»;

1.8

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera a), numero 1.2), apportare le seguenti modificazioni:

a) prima delle parole: «sono considerate prioritarie» inserire le seguenti: «fermi restando i progetti già individuati dalla legge»;

b) dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» inserire le seguenti: «da adottare entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto»;

c) dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) la misurazione dell'impronta del carbonio del progetto in relazione a tutto il suo ciclo di vita».

2) Sopprimere il comma 2.

1.9

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 1, lettera a), numero 1), al capoverso "1.2)", alle parole: «sono considerate prioritarie» premettere le seguenti: Fermo restando i progetti già individuati dalla legge,".

1.10

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 1, lettera a), al numero 1, capoverso "1.2)" dopo le parole "del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica," aggiungere le seguenti: ", entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

1.11

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- alla lettera a), numero 1.2), dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» e sostituire le lettere a), b), c), d) con le seguenti:

«a) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del PNRR;

b) affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione;

c) contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;

d) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili;

e) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari;

f) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti;

g) progetti di impianti a fonti rinnovabili ubicati in aree classificate idonee ai sensi o in attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021;

h) i progetti di impianti fotovoltaici on-shore, agrivoltaici ed eolici on-shore, aventi potenza e producibilità energetica interamente assorbibili nella zona di mercato elettrico in cui l'impianto è ubicato.»;

- alla lettera a), numero 2), sopprimere il capoverso 1-bis.

1.15

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- alla lettera a), numero 1.2), dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».

1.702 (già 1.13)

FREGOLENT

Al comma 1, lettera a), numero 1), punto 1.2), dopo le parole: «individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» inserire le seguenti: «da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto».

1.18

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

- a) al numero 1.2) sopprimere la lettera a);
 - b) al numero 2, capoverso "1-bis)" dopo la lettera c) inserire le seguenti:
 - c-bis) progetti eolici off-shore realizzati con tecnologie innovative come quella galleggiante, o di potenza pari almeno a 250MW;
 - c-ter) progetti nuovi e di repowering che presentano una soluzione di connessione a infrastrutture di rete già esistenti e operanti, ai fini di consentire l'immediato allaccio dell'impianto una volta costruito, senza necessità di nuove opere di connessione;
 - c-quater) i progetti già in possesso dei necessari requisiti per l'attuazione di investimenti con i fondi del PNRR;
 - c-quinquies) i sistemi di accumulo mediante pompaggio idroelettrico;
 - c-sexies) i progetti di nuovi impianti concernenti le derivazioni per uso idroelettrico di potenza fino a 10MW."
-

1.703 (già 1.17)

FREGOLENT

Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1, capoverso 1.2) sopprimere la lettera a);

b) al numero 2, capoverso 1-*bis*) dopo la lettera c) inserire le seguenti:

c-*bis*) progetti eolici off-shore realizzati con tecnologie innovative come quella galleggiante, o di potenza pari almeno a 250MW;

c-*bis*.1) progetti nuovi e di repowering che presentano una soluzione di connessione a infrastrutture di rete già esistenti e operanti, ai fini di consentire l'immediato allaccio dell'impianto una volta costruito, senza necessità di nuove opere di connessione;

c-*bis*.2) i progetti già in possesso dei necessari requisiti per l'attuazione di investimenti con i fondi del PNRR;

c-*bis*.3) i sistemi di accumulo mediante pompaggio idroelettrico;

c-*bis*.4) i progetti di nuovi impianti concernenti le derivazioni per uso idroelettrico di potenza fino a 10MW.».

1.19

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, alla lettera a), numero 1, capoverso "1.2", sopprimere la lettera a).

1.705 (già 1.21)

FREGOLENT

Al comma 1, lettera a), numero 2), punto 1-bis) è sostituito dal seguente: "1-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i Presidenti delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC adottano d'intesa e pubblicano apposito regolamento applicativo dei criteri di cui al sesto periodo del comma 1. I predetti criteri possono essere aggiornati ogni tre

anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare almeno sei mesi prima della sua applicazione.".

1.704

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, lettera a), numero 2) ,sopprimere le lettere Oa) e Ob)

1.24

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, lettera a), numero 2), al capoverso "1-bis." dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) progetti di nuovi impianti di accumulo idroelettrico mediante pompaggio puro che prevedono, anche attraverso il ripristino delle condizioni di normale esercizio degli invasi esistenti, l'incremento dei volumi di acqua immagazzinabili assicurando adeguati livelli di sicurezza;

a-ter) progetti riguardanti i nuovi impianti concernenti le derivazioni per uso idroelettrico di potenza fino a 10MW, in virtù delle caratteristiche di tale fonte che la rendono versatile e di facile integrazione nel territorio, nonché della sua strategicità per il sistema.»

1.706 (già 1.26)

FREGOLENT

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso "1-bis", lettera b), sostituire le parole : "alimentati da fonti eoliche o solari" con le seguenti: "eolici di potenza nominale pari almeno a 70 MW"

1.28

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 1, lettera a), numero 2), al capoverso "1-bis", dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) i progetti in cluster che hanno ad oggetto impianti allacciati al medesimo punto di connessione e riconducibili, direttamente o indirettamente, al medesimo proponente.».

1.29

FINA

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso "1-bis" sostituire la lettera c) con la seguente: "c) i progetti fotovoltaici offshore di potenza nominale pari ad almeno a 50 MW, e i progetti eolici offshore di potenza nominale pari ad almeno 250 MW."

1.31

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso "1-bis", lettera c), sostituire le parole: "pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore di potenza pari almeno a 70 MW" con le seguenti: "pari almeno a 40 MW e i progetti eolici on-shore di potenza pari almeno a 60 MW"

1.707 (già 1.33)

FREGOLENT

Al comma 1, lettera a) numero 2), capoverso 1-bis, lettera c) sostituire le parole: «pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore di potenza pari almeno a 70 MW» con le seguenti: «pari almeno a 40 MW e i progetti eolici on-shore di potenza pari almeno a 55 MW».

1.37

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), numero 2), lettera c), sostituire le parole: "50 MW" con le seguenti: "30 MW"

b) al comma 1, lettera a), numero 2), dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".

1.38

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, lettera c), sostituire le parole: "50 MW" con le seguenti: "30 MW".

1.41

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, lettera a), numero 2,) capoverso "1-bis.", alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché i pompaggi.».

1.40

FINA

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso "1-bis", lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: "nonché i pompaggi".

1.44 (testo 2)

NATURALE, DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 1, numero 2), capoverso "1-bis", dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) opere infrastrutturali e progetti di rinaturazione per garantire la sicurezza idrica e idrogeologica.»

1.46

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, lettera a), al numero 2), capoverso "1-bis." dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis). i progetti fotovoltaici *offshore* di potenza nominale pari ad almeno a 50 MW, e i progetti eolici *offshore* di potenza nominale pari ad almeno 250 MW».

1.708 (già 1.45)

FREGOLENT

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis), dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) i progetti allacciati al medesimo punto di connessione e riconducibili al medesimo centro di interessi, qualora la somma della potenza nominale dei singoli impianti sia pari a 50 MW per i progetti fotovoltaici e agrivoltaici e pari a 70 MW per i progetti eolici.»

1.709 (già 1.43)

FREGOLENT

Al comma 1, lettera a), numero 2, capoverso "1-bis", dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-bis) opere infrastrutturali volte a garantire la sicurezza idrica"

1.710

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

Al comma 1, lettera c), capoverso "1-ter", sopprimere le parole: «e simultanea».

1.48

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, lettera a), al numero 2), capoverso "1-ter." sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«La disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini di favore dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti indicati nell'Allegato I bis al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i progetti compresi nel PNRR e per quelli finanziati a valere sul fondo complementare. Per tutti gli altri procedimenti, relativi a progetti diversi da quelli di cui al presente comma, la presente disciplina non pregiudica il rispetto dei termini ordinari previsti per i procedimenti di valutazione ambientale.».

1.711 (già 1.50)

FREGOLENT

Al comma 1, lettera a), numero 2, capoverso "1-ter", sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "La disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente".

1.52

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare».

1.55

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso "1-ter" aggiungere infine le seguenti parole: ", nonché per i progetti necessari al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC".

1.56

FINA

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso "1-ter", aggiungere in fine il seguente periodo: «Per tutti gli altri procedimenti, relativi a progetti diversi da quelli di cui al presente comma, la presente disciplina non pregiudica il rispetto dei termini ordinari previsti per i procedimenti di valutazione ambientale.»;

1.63

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, lettera a), al numero 2) dopo capoverso "1-ter" aggiungere il seguente:

«1-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle istanze di valutazione ambientale presentate in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto ad esclusione di quelle considerate procedibili e per le quali, la Commissione di cui al comma 1 ovvero quella di cui al comma 2-bis, abbia già formalizzato richiesta di integrazioni ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006.».

1.64 (testo 2)

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 1, lettera a) numero 2), dopo il capoverso "1-ter" inserire il seguente:

«1-quater. I progetti di cui all'allegato I-bis della parte seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, sono considerati prioritari ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis, in base al criterio di misu-

razione dell'impronta di carbonio (*carbon footprint*) per tutto il suo ciclo di vita.»

1.58

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso "1-ter" inserire il seguente:

"1-*quater*. Per i progetti alimentati a fonti rinnovabili oggetto di valutazione ambientale e tra loro interferenti, per i quali l'autorità competente abbia trasmesso, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente provvedimento, la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4, secondo periodo, la Commissione di cui al comma 2-*bis* avvia contestualmente la valutazione dei progetti qualora l'applicazione dell'ordine di trattazione secondo i criteri di cui ai precedenti commi 1-*bis* e 1-*ter* comporti una priorità del progetto che abbia ottenuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4, secondo periodo, in data successiva rispetto ai progetti interferiti. Ai fini dell'applicazione del presente comma, la Commissione di cui al comma 2-*bis* considera interferenti:

a) i progetti eolici limitrofi per i quali non vengono rispettate, per uno o più aerogeneratori, le distanze minime previste dall'art.3.2 lettera n) dell'Allegato 4 al D.M. 10 settembre 2010;

b) i progetti fotovoltaici, ovvero agrivoltaici, e i progetti eolici limitrofi per i quali, la distanza tra il centro di uno o più aerogeneratori e il perimetro della recinzione dei progetti fotovoltaici, ovvero agrivoltaici, risulti inferiore all'altezza massima, comprensiva del rotore, dell'aerogeneratore considerato."

1.712 (già 1.66)

FREGOLENT

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente: «2.1) al comma 2-*bis* primo periodo sostituire le parole «formata da un numero massimo di quaranta unità» con le seguenti: «formata da un numero massimo di settanta unità» e dopo le parole «dell'Istituto superiore di sanità (ISS)» inserire le seguenti: «ovvero tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento, di laurea specialistica o magistrale, con adeguata esperienza professionale di almeno cinque anni, all'atto della nomina, attingendo fra i soggetti qualificati che abbiano

trasmesso la manifestazione d'interesse ai sensi dell'Avviso permanente prot. N. 40073 del 1° marzo 2024 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per la nomina in qualità di componente alla commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA- VAS, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152».

1.713 (già 1.67)

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2-bis), con il seguente: «2-bis) al comma 2-bis, primo periodo, le parole «formata da un numero massimo di quaranta unità» sono sostituite dalle seguenti: «formata da un numero massimo di settanta unità» e dopo le parole «dell'Istituto superiore di sanità (ISS)» sono inserite le seguenti: «ovvero tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento, di laurea specialistica o magistrale, con adeguata esperienza professionale di almeno cinque anni, all'atto della nomina, attingendo fra i soggetti qualificati che abbiano trasmesso la manifestazione d'interesse ai sensi dell'Avviso permanente prot. N. 40073 del 1° marzo 2024 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per la nomina in qualità di componente alla commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

1.73

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 1, lettera b), numero 2), al capoverso "6." primo periodo, sostituire le parole: «a trenta giorni» con le seguenti: «a sessanta giorni».

1.714

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, lettera b) sopprimere la lettera b-bis)

1.715

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 1, lettera c) sopprimere il comma 2.bis)

1.716 (già 1.71)

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 1, numero 2, lettera c) sopprimere il numero 3).

1.86

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 1, lettera d), premettere, al numero 1, il seguente:

01) al comma 4, al secondo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole: "centoventi" sono sostituite con le seguenti: "quattrocentottanta";*

b) *dopo le parole: "delle indagini richieste" sono inserire le seguenti: ", quali ad esempio indagini su flora e fauna o indagini geognostiche di sottosuolo e falda, che richiedono per una valutazione esaustiva un periodo di osservazione pluristagionale".*

1.84

FINA

Al comma 1, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:

«01) al comma 4, secondo periodo, le parole "centoventi" sono sostituite dalle parole: "quattrocentottanta" e dopo le parole "delle indagini richieste" sono inserire le seguenti ", quali ad esempio indagini su flora e fauna o indagini geognostiche di sottosuolo e falda, che richiedono per una valutazione esaustiva un periodo di osservazione pluristagionale"».

1.717 (già 1.93)

FREGOLENT

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso "4-bis" apportare le seguenti modifiche:

a) Al primo periodo sostituire le parole: «*l'adeguatezza*» con le seguenti: «*la completezza*»;

b) Al quarto periodo, dopo le parole: «*all'autorità competente.*» aggiungere il seguente periodo: «Qualora la documentazione integrativa non consenta di esprimere una valutazione positiva di compatibilità paesaggistica, trova applicazione quanto previsto all'articolo 25, comma 2-*quinqüies*, secondo periodo, in caso di parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*».

c) Al quinto periodo, dopo le parole: «entro il termine assegnato» aggiungere le seguenti: «di cui al secondo periodo, eventualmente prorogato,». Sopprimere le parole da: "*ovvero*" a: "*respinta e*".

d) Infine, al sesto periodo le parole da "*nei casi di nuova incompletezza*" a "*comma 2-*quinqüies**" sono soppresse.

1.89

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso "4-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sostituire le parole: «l'adeguatezza» con le seguenti: «la completezza»;*

b) *al quarto periodo, dopo le parole: «all'autorità competente.» aggiungere il seguente periodo: «Qualora la documentazione integrativa non consenta di esprimere una valutazione positiva di compatibilità paesaggistica, trova applicazione quanto previsto all'articolo 25, comma 2-*quinqüies*, secondo periodo, in caso di parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*.»;*

c) *al quinto periodo dopo le parole: «, entro il termine assegnato,» aggiungere le seguenti: «di cui al secondo periodo, eventualmente prorogato,» e sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla parola: «respinta e»;*

d) *sopprimere il sesto periodo.*

1.718

FREGOLENT

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: «l'adeguatezza» con le seguenti: «la completezza»;

b) al quarto periodo, dopo le parole: «all'autorità competente.» aggiungere il seguente periodo: «Qualora la documentazione integrativa non consenta di esprimere una valutazione positiva di compatibilità paesaggistica, trova applicazione quanto previsto all'articolo 25, comma 2-quinquies, secondo periodo, in caso di parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis.»;

c) al quinto periodo dopo le parole: «,entro il termine assegnato,» aggiungere le seguenti: «di cui al secondo periodo, eventualmente prorogato,», conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole da: «ovvero» a: «respinta e»;

d) sopprimere il sesto periodo.

1.719 (già 1.95)

FREGOLENT

Al comma 1, lettera d), numero 2), al capoverso "4-bis", apportare le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole "ai fini di cui all'articolo 25, comma 2-quinquies" inserire le seguenti: ", nonché, in caso di impianto alimentato da fonte rinnovabile per il quale il proponente dichiara che è ubicato in area idonea ai sensi o in attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 199/2021, la conferma della classificazione di idoneità della medesima area".

b) nel secondo periodo sostituire le parole "non superiore a trenta giorni" con le seguenti: "non superiore a sessanta giorni, prorogabili su istanza motivata del proponente di ulteriori sessanta giorni".

1.100

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: "e dopo le parole «trenta giorni» sono aggiunte le seguenti «, decorsi i quali, lo stesso si intende acquisito.»";

b) dopo il numero 1) aggiungere il seguente: "1-bis) al comma 2-bis dopo le parole «decreto legislativo 8 novembre, n. 199» sono aggiunte le seguenti «, decorsi i quali, il concerto si intende acquisito.».

1.720 (già 1.109)

FREGOLENT

Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso "2.2)" sostituire le parole: «può applicarsi» con le seguenti: «si applica».

1.112

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera e), numero 2.2) dopo le parole «l'autorizzazione di cui al primo periodo» inserire le seguenti «La medesima autorizzazione, nelle fattispecie di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 199 del 2021 e in presenza di dissenso del Ministero della Cultura, è compresa nel provvedimento di VIA adottato dal competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»

1.721 (già 1.113)

FREGOLENT

Al comma 1, lettera e), numero 2, punto 2.2) dopo le parole: «l'autorizzazione di cui al primo periodo» inserire il seguente periodo: «La medesima autorizzazione, nelle fattispecie di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e in presenza di dissenso del Ministero della Cultura, è compresa nel provvedimento di VIA adottato dal

competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

1.722 (già 1.120)

FREGOLENT

Al comma 1, lettera e), numero 4) apportare le seguenti modifiche:

a) alinea, sostituire le parole: "è aggiunto il seguente comma" sono sostituite dalle seguenti: "sono sostituite dai seguenti commi"

b) dopo il capoverso "7-bis" è aggiunto il seguente: "7-bis.1. In tutti i casi, l'autorizzazione paesaggistica si intende compresa nel provvedimento di VIA, anche laddove il parere del Ministero della cultura sia negativo.".

1.723

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

Al comma 1, sopprimere la lettera f-bis)

1.131

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 2.

1.724 (già 1.129)

FREGOLENT

Sopprimere il comma 2.

1.725

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

Sopprimere il comma 2.

1.132

IRTO, BASSO, FINA

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Per i progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili onshore, il proponente allega all'istanza di VIA di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 anche una dichiarazione attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie, ferma restando la possibilità di chiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nei casi di cui all'articolo 12, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 387 del 2003.»

1.726 (già 1.133)

FREGOLENT

Sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Per i progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili, il proponente allega all'istanza di VIA di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 una dichiarazione attestante la legittima disponibilità, anche nella forma di contratti preliminari, della superficie e, qualora occorra, delle risorse interessate dalla realizzazione dell'impianto. Restano ferme la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse."

1.727 (già 1.140)

FREGOLENT

Al comma 2, sostituire le parole: "la legittima disponibilità a qualunque titolo della superficie« con le seguenti: "la legittima disponibilità della superficie derivante dalla titolarità di un diritto di proprietà o di godimento o di altro diritto reale".

1.728

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 2, dopo le parole "solare termodinamica", aggiungere la seguente "off shore"

1.729

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 2, sopprimere le parole "la legittima disponibilità, a qualunque titolo"

1.730 (già 1.144)

FREGOLENT

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «a qualunque titolo,» aggiungere le seguenti «anche nella forma di contratti preliminari»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La previsione del periodo precedente non si applica alle superfici interessate dalle infrastrutture indispensabili e dalle opere di connessione degli impianti nonché, nel caso di impianti eolici, dal sorvolo dei rotori. Per tali superfici resta ferma la possibilità di richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio»;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.».

1.731

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 2, sostituire le parole "su cui realizzare l'impianto, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse." Con le seguenti " su cui realizzare l'impianto, ferme restando l'esproprio e il vincolo di pubblica utilità "

1.732 (già 1.155)

FREGOLENT

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La disponibilità della superficie deve essere attestata con riferimento all'area dell'impianto e non anche delle opere per la connessione alla rete elettrica".

1.733

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«Per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di energia da fonti rinnovabili e per gli impianti diversi da quelli alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per la produzione di biometano di nuova costruzione, e da quelli fotovoltaici, la dichiarazione di legittima disponibilità della superficie, a qualsiasi titolo, potrà includere la richiesta, da parte del proponente, della dichiarazione di pubblica utilità nonché l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Tale richiesta deve essere corredata dalla documentazione prescritta dalla normativa vigente.»

1.178

NATURALE, DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Dopo il comma 5, inserire, in fine, il seguente:

«5-bis. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole ai meccanismi di incentivazione dell'autoconsumo diffuso e delle comunità energetiche di cui al Decreto MASE n. 414 del 7 dicembre 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera e) del medesimo decreto, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto».

1.175

NATURALE, DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Le richieste di connessione alla rete di distribuzione relative ad impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 MW, per i quali è stata accolta la richiesta di finanziamento mediante le misure Parco Agrisolare, Sviluppo Agrivoltaico ed Autoconsumo diffuso del PNRR, sono gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione.»

1.170

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5-bis. Il comma 3 dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 102, è abrogato.»

1.166

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano esclusivamente ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente articolo».

1.734 (già 1.177)

FREGOLENT

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole ai meccanismi di incentivazione dell'autoconsumo diffuso e delle comunità

energetiche di cui al Decreto MASE n. 414 del 7 dicembre 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera e) del medesimo decreto, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto."

1.735 (già 1.176)

FREGOLENT

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Le richieste di connessione alla rete di distribuzione relative ad impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 MW, per i quali è stata accolta la richiesta di finanziamento mediante le misure Parco Agrisolare, Sviluppo Agrivoltaico ed Autoconsumo diffuso del PNRR, saranno gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione"

1.0.17

FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Procedura Abilitativa Semplificata per le imprese a forte consumo di energia che intendano realizzare impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. La realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 MW di proprietà delle imprese a forte consumo di energia elettrica, regolarmente iscritte all'elenco istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, è sempre sottoposta a Procedura Abilitativa Semplifi-

cata se l'impianto insiste sulle aree definite dall'articolo 20, comma 8, lettera c-ter), numero 1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e ha almeno una delle seguenti caratteristiche: - è finalizzato all'autoconsumo; è realizzato su terreni industriali di proprietà delle imprese stesse; - è realizzato su terreni terzi di proprietà di terzi, con cui le imprese abbiano concluso o intendano concludere un contratto di Partenariato pubblico-privato, e/o siano connessi a tali impianti sia fisicamente (*on site*) sia virtualmente (*off site*). Sono conseguentemente aggiornate le linee guida di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2010.».

1.0.10

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Attuazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici)

1. Al fine di dare effettiva e tempestiva attuazione alla Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNAC) e di offrire uno strumento di indirizzo per la pianificazione e l'attuazione delle azioni di adattamento più efficaci nel territorio italiano, in relazione alle emergenze in atto e alle criticità riscontrate, e per l'integrazione dei criteri di adattamento nelle procedure e negli strumenti di pianificazione esistenti, per l'attuazione delle misure e azioni di adattamento ai cambiamenti climatici previste dal PNACC, di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 2023, sono stanziati 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 3.

3. Entro il 28 febbraio 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111,

le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».

1.0.14

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Incentivi progetti innovativi biomassa solida)

1. Al fine di sostenere il processo di transizione energetica delle imprese e promuovere gli investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, sono agevolabili con contributo in conto capitale tutti i nuovi investimenti intesi a promuovere la riduzione ovvero la sostituzione di combustibili fossili tramite progetti che utilizzino biomassa solida, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027 in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

2. Sono beneficiarie della misura di cui al comma 1, tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che appartengono a uno dei settori oggetto della relativa normativa specifica UE ETS. Il contributo in conto capitale è riconosciuto nella misura di 40 per cento del costo di investimento, per investimenti compresi tra 10 e 25 milioni di euro.

3. Per accedere alla misura di cui al comma 1, i progetti devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) dimostrare una riduzione ovvero una sostituzione significativa nell'uso di fonti di energia fossile;

b) proporre soluzioni che favoriscano l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia presso le imprese per almeno il 70% dell'energia autoprodotta.

c) valorizzare la biomassa solida residuale, coerentemente con il principio dell'uso a cascata e in linea con i principi di economia circolare;

d) rispettare i criteri di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica dovrà stabilire le modalità ed i criteri delle disposizioni di cui al presente articolo. Il Gestore dei Servizi Energetici effettuerà controlli e verifiche periodiche per garantire la corretta utilizzazione dei fondi e il rispetto dei requisiti di cui al comma 2, pena l'interruzione del finanziamento.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni per il periodo 2025-2027 si provvede mediante le risorse derivanti dai proventi ETS.»

1.0.8

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti per gli investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili)

1. All'articolo 20, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il primo periodo non si applica, altresì, in caso di progetti finalizzati a soddisfare i consumi di energia delle imprese industriali site sul territorio nazionale, realizzati, anche a distanza, dalle imprese medesime o da soggetti terzi con cui le stesse sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile. Le aree di cui alla lettera b) del comma 8 di proprietà di soggetti pubblici sono offerte in concessione per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11."».

1.0.700 (già 1.0.7)

FREGOLENT

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni urgenti per gli investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili)

1. All'articolo 20, comma 1-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il primo periodo non si applica, altresì, in caso di progetti finalizzati a soddisfare i consumi di energia delle imprese industriali site sul territorio nazionale, realizzati, anche a distanza, dalle imprese medesime o da soggetti terzi con cui le stesse sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile. Le aree di cui alla lettera b) del comma 8 di proprietà di soggetti pubblici sono offerte in concessione per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.».

1.0.701 (già 1.0.12)

FREGOLENT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Fotovoltaico su terreni agricoli)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le disposizioni previste non si applicano, inoltre, ai progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra che rientrino nelle seguenti casistiche:

- a) impianti di potenza fino ad 1 MW realizzati da aziende agricole;
- b) impianti di qualsiasi potenza realizzati dalle imprese, la cui produzione è finalizzata all'autoconsumo;

- c) impianti realizzati su aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale;
 - d) impianti realizzati su aree non coltivate da almeno 5 anni;
 - e) impianti realizzati su siti oggetto di bonifica alla data del presente provvedimento.
-

1.0.702 (già 1.0.11)

FREGOLENT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Fotovoltaico su terreni agricoli)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le disposizioni previste non si applicano, inoltre, ai progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra che rientrino nelle seguenti casistiche:

- a) impianti di potenza fino a 3 MW realizzati da imprese agricole nel limite massimo del 10% della superficie agricola nella disponibilità dell'imprenditore agricolo che realizza l'intervento;
 - b) impianti di qualsiasi potenza realizzati dalle imprese, la cui produzione è finalizzata all'autoconsumo;
 - c) impianti realizzati su aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale;
 - d) impianti realizzati su aree non coltivate da almeno 5 anni;
 - e) impianti realizzati su siti oggetto di bonifica alla data del presente provvedimento.».
-

Art. 2

2.1

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Sopprimere l'articolo.

2.4

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2 sopprimere il secondo e il terzo periodo.

2.3

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 2, sopprimere il secondo e terzo periodo.

2.2

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo;*
 - b) sopprimere il comma 4;*
 - c) al comma 5, sopprimere la lettera c).*
-

2.6

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 3.

2.7

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3 sopprimere le parole da: «tiene conto anche delle riserve e del potenziale minerario» fino a: «nonché».

2.8

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. In ogni caso, la scadenza di una eventuale proroga delle concessioni di coltivazione di idrocarburi non può eccedere il limite temporale concordato di decarbonizzazione.».

2.11

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Sopprimere il comma 4.

2.10

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 4.

2.9

IRTO, BASSO, FINA

Sopprimere il comma 4.

2.12

LOREFICE, DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 4 sostituire la parola: «nove» con le seguenti: «undici e mezzo».

2.700 (già 2.15)

FREGOLENT

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "dalla legge 27 aprile 2022, n.34" aggiungere le seguenti "come sostituito dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11";

b) dopo la lettera e) inserire la seguente: "e-bis) al comma 5 lettera b) le parole "al punto di scambio virtuale (PSV)" sono sostituire con le seguenti: "sul MGAS gestito dal Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A."

2.17

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 5, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: "e sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Dette procedure dovranno essere concluse entro e non oltre entro il 30 giugno 2024. I volumi di gas ai clienti industriali energivori dovranno essere offerti entro e non oltre il 31 ottobre 2025.»"

2.19

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

2.18

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 5 sopprimere la lettera c).

2.0.2

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizione in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)

1. Al fine di conseguire fattivamente i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), e garantire priorità di allaccio alla rete di distribuzione per le configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente legge in *Gazzetta Ufficiale*, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le Regioni e gli Enti Locali, per verificare lo stato delle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di intervento anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia di tipo infrastrutturale che regolatorio, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.

2. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "3. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo n. 199 del 2021 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata."

3. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto infine il seguente periodo: "In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi."

4. All'articolo 119, comma 16-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "fino a 200 kW" sono sostituite con le parole "fino ad 1 MW";

b) dopo le parole "di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8" sono aggiunte le seguenti: "e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".».

2.0.3

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Disposizione in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)

1. Al fine di conseguire fattivamente i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), e garantire priorità di allaccio alla rete di distribuzione per le configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente legge in *Gazzetta Ufficiale*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le Regioni e gli Enti Locali, per verificare lo stato delle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di intervento anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia di tipo infrastrutturale che regolatorio, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.

2. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente: "3. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal presente decreto e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.".

3. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto infine il seguente periodo: "In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi."

4. All'articolo 119, comma 16-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "fino a 200 kW" sono sostituite con le parole "fino ad 1 MW";

b) dopo le parole "di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8" sono aggiunte le seguenti: "e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".».

Art. 3

3.1

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

"0a) all'articolo 63-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "le misure si salvaguardia di cui all'articolo 65, commi 7 e 8" sono sostituite dalle seguenti: "le misure cautelari, anche di tipo inibitorio, con caratteri ed efficacia analoghi a quelli delle misure temporanee di salvaguardia di cui all'articolo 65, comma 7",

b) al comma 4, le parole: "dai rappresentanti" sono sostituite dalle seguenti: "da rappresentanti, adeguatamente delegati,";

*c) dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti: "5-*ter*. Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, l'Osservatorio provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, nei*

limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza, in funzione dell'uso della risorsa. Per le attività di regolazione relative ai volumi degli invasi di cui al presente comma, l'Osservatorio acquisisce, per le dighe di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il parere vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime sulle condizioni di sicurezza della diga entro dieci giorni dalla richiesta di parere. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non provveda entro il predetto termine, l'Osservatorio assegna all'Ente gestore un termine per provvedere non superiore a dieci giorni.

5-quater. Per le finalità di cui al comma *5-bis*, l'Osservatorio, previo parere della regione territorialmente competente e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti inerenti la sicurezza, può altresì autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile, escluse le limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla sicurezza dello sbarramento o delle sponde, tenuto anche conto dei Piani di emergenza delle dighe di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante «Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 novembre 2014, n. 256, e dei piani di laminazione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 11 marzo 2004, n. 59.

5-quinquies. Al fine di assicurare quanto richiesto al comma 3 del presente articolo le Autorità di Distretto, in quanto in quanto enti di coordinamento dell'intero bacino distrettuale, possono attivare Accordi o Convenzioni, ai sensi dell'articolo 7 commi 5 e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132, con le Agenzie per la protezione dell'ambiente del territorio di competenza, per il supporto tecnico scientifico agli Osservatori, prevedendo l'erogazione di un contributo per lo svolgimento di tali attività ulteriori. Nelle more della definizione del tariffario unico nazionale richiamato nel sopracitato articolo 7 comma 5 della legge 28 giugno 2016, n. 132, si applicano, in quanto compatibili, i tariffari di riferimento delle singole Agenzie regionali o provinciali interessate.

5-sexies. In conseguenza dell'aumento della frequenza con cui situazioni di grave deficit idrico stanno interessando il Distretto Idrografico del fiume Po nella sua interezza, vista la strategicità di questo territorio, si dispone, per l'Autorità di bacino distrettuale com-

petente, lo stanziamento di un contributo annuo integrativo del fondo ordinario di cui all'articolo 11 del DM 25 ottobre 2016 pari a 2 milioni di euro, finalizzato alla copertura degli oneri finanziari connessi allo svolgimento da parte della Segreteria Tecnica delle attività utili a garantire lo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio."

3.2

IRTO, FINA, BASSO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

"0a) all'articolo 63-*bis*, dopo la lettera 5-*bis* è aggiunta la seguente: "5-*ter*. Al fine di assicurare quanto previsto al comma 3 del presente articolo le Autorità di Distretto, in quanto enti di coordinamento dell'intero bacino distrettuale, possono attivare Accordi o Convenzioni, ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, della legge 28 giugno 2016, n. 132, con le Agenzie per la protezione dell'ambiente del territorio di competenza, per il supporto tecnico scientifico agli Osservatori, prevedendo l'erogazione di un contributo per lo svolgimento di tali attività ulteriori. Nelle more della definizione del tariffario unico nazionale di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 28 giugno 2016, n. 132, si applicano, in quanto compatibili, i tariffari di riferimento delle singole Agenzie regionali o provinciali interessate."

3.4

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 1, lettera a), al capoverso "i-bis), sopprimere le parole: "e industriali".

3.700

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

Al comma 1, lettera a) capoverso "1-bis) sostituire le parole "con la normativa dell'unione europea" con le seguenti: "conformemente alle prescrizioni minime di qualità richieste per il riutilizzo specifico secondo la relativa normativa nazionale o euro-unitaria di riferimento"

3.8

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e rese idonee ad essere direttamente utilizzate a fini irrigui, civili o industriali, tramite reti di distribuzione e trasporto su gomma";

3.10

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1) sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

b) al numero 2), punto 2.1), sopprimere le seguenti parole: «dopo le parole: "Le regioni" sono inserite le seguenti: "e le province autonome di Trento e di Bolzano" e»;

c) al numero 3), capoverso «10-quater», sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»

3.13

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso "10-quater," aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tenuto conto del ruolo dei consorzi di bonifica e irrigazione quali soggetti titolari della concessione di trasporto delle acque ai fini del convogliamento delle stesse e, anche in funzione delle attività di controllo e di verifica della qualità dei parametri chimico-fisici nelle attività di pianificazione dell'utilizzo delle acque affinate in agricoltura, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei documenti allegati al Regolamento 2020/741/UE, occorre assicurare una partecipazione attiva dei consorzi di bonifica nell'ambito delle attività di gestione delle acque ai fini del riuso, riconoscendo agli stessi, oltre al recupero dei costi per la veicolazione delle acque, anche di quelli sostenuti per le fasi inerenti la gestione di controllo, di programmazione e di registrazione degli usi irrigui;».

3.701

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

Al comma 1 lettera d) numero 2), sostituire le parole "compatibilmente con la normativa dell'Unione europea" con le seguenti "conformemente alle prescrizioni minime di qualità richieste per il riutilizzo specifico secondo la relativa normativa nazionale o euro-unitaria di riferimento";

3.16

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) all'articolo 141, comma 2, dopo le parole: "e di depurazione" sono inserite le seguenti: ", nonché di riuso", e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In ambito agricolo il riuso delle acque deve avvenire in collaborazione con i consorzi di bonifica e di irrigazione ove presenti."».

3.17

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) all'articolo 141, comma 2, dopo le parole: «e di depurazione» sono inserite le seguenti: «, nonché di riuso» e dopo il primo periodo è inserito il seguente "In ambito agricolo il riuso delle acque deve avvenire in collaborazione con i consorzi di bonifica e di irrigazione ove presenti.»

3.19

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

Al comma 1, alla lettera e), sostituire le parole "nonché di riuso" con le seguenti "nonché di affinamento ai fini del riuso"

3.24

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) All'articolo 154, comma 1, dopo le parole: "chi inquina paga" sono aggiunte le seguenti: "nonché secondo i criteri per gli adeguamenti funzionali previsti dal regolamento 741/2020 UE."».

3.26

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) "All'articolo 154, comma 1, dopo la locuzione "chi inquina paga" sono aggiunte le seguenti parole "nonché secondo i criteri per gli adeguamenti funzionali previsti dal regolamento 741/2020 UE".».

3.33

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire una gestione del servizio idrico integrato in linea con gli standard di efficienza e qualità previsti dalla regolazione di settore, nell'ambito delle attività di ricognizione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di quelli minimi di cui agli indicatori dell'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo, gli enti di governo dell'ambito devono verificare la ricorrenza delle condizioni per la eventuale risoluzione del contratto ai sensi del codice civile. In ogni caso, la gestione del servizio può proseguire solo a seguito di adeguata motivazione da parte dell'ente di governo dell'ambito. L'ente di governo dell'ambito non può consentire la prosecuzione del servizio ai sensi del presente comma per più di due volte consecutive.

1-ter. Il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1-bis per tre annualità consecutive costituisce inadempimento ai fini della risoluzione del contratto ai sensi del codice civile. In tale ipotesi, entro i sei mesi successivi l'ente di governo dell'ambito procede a risolvere il contratto, salvo il risarcimento del danno, e a individuare il nuovo gestore. In caso di inerzia dell'ente di governo dell'ambito, il Presidente della regione esercita i poteri so-

stitutivi, dandone comunicazione al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. 1-*quater*. La relazione di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, illustra l'esito dell'attività di verifica di cui al comma precedente, ovvero le ragioni per la prosecuzione del servizio, in un'apposita sezione della medesima ed è adottata con delibera dell'ente di governo dell'ambito. Entro 10 giorni dalla sua adozione la delibera è trasmessa, a cura dell'ente di governo dell'ambito, all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, che ne dà evidenza annualmente nell'ambito della relazione predisposta ai sensi dell'articolo 172, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, e, nel caso di gestore a partecipazione pubblica, a tutte le pubbliche amministrazioni socie, per gli adempimenti di competenza. 1-*quinquies*. In caso di esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del comma 1-*ter*, nonché in caso di mancata adozione della relazione ai sensi del comma 1-*quater*, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'inadempimento. 1-*sexies*. L'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, è abrogato. 1-*septies*. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tali casi, per l'intera durata dell'affidamento del servizio idrico integrato tutte le funzioni dell'ente di governo dell'ambito sono esercitate dal Presidente della Regione e non trova applicazione l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201»

3.40

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono aggiunte in fine i seguenti periodi: "*e producono anche l'effetto di variante agli strumenti urbanistici. L'approvazione del Progetto di fattibilità Tecnica economica comporta dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, produce altresì effetto di revoca delle concessioni demaniali incompatibili con l'intervento e/o l'opera da realizzare, nei confronti di qualunque soggetto, concedente o concessionario.*"

3.39

FINA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, *dopo la lettera h-ter*) è aggiunta la seguente: "*h-quater*) acquisisce dalle Autorità di distretto nazionali i bilanci idrici dei bacini idrografici redatti a seguito del Piano di Gestione del distretto idrografico e ne verifica l'attuazione;"

3.42

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

Al comma 2, alle parole "Ferre restando" premettere le seguenti "Nel rispetto del regolamento (UE) n. 2020/741 del Parlamento europeo e del consiglio del 25 maggio 2020 e"

3.702 (già 3.45)

LOREFICE, DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2.1 Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione delle risorse idriche e per contenere gli sprechi, ogni immobile pubblico e privato oggetto di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria, deve prevedere ogni best practice finalizzata a ridurre lo spreco idrico».

3.703 (già 3.46)

LOREFICE, DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2.1 Al fine di garantire la razionalizzazione e una gestione efficiente delle risorse idriche, gli impianti industriali o quelli oggetto di revamping che prevedono l'utilizzo di acque nei processi industriali o di raffreddamento, devono dotarsi di ogni sistema idoneo a chiudere il ciclo delle acque interne

anche mediante la realizzazione di reti duali per il riutilizzo interno delle acque».

3.704

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

Sopprimere il comma 2-bis

3.0.15

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo straordinario per la manutenzione della rete idrica)

1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a ridurre la dispersione e le perdite di acqua potabile nelle reti idriche, la manutenzione, la riparazione, l'ammodernamento e l'aumento dell'efficienza delle stesse è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto fissa, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 4.

4. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il

30 aprile 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.».

3.0.10

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Fondo per gli interventi urgenti di sicurezza idraulica, manutenzione, opere di bonifica e per l'accumulo di risorsa idrica)

1. Al fine di favorire l'attuazione di interventi urgenti di sicurezza idraulica, manutenzione, opere di bonifica e per l'accumulo di risorsa idrica, è istituito, presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con dotazione pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate ai Consorzi di Bonifica e alle Autorità di bacino distrettuali, quale contributo:

a) per l'attuazione degli interventi di sicurezza idraulica, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, e per gli interventi finalizzati a prevenire gli effetti disastrosi degli eventi alluvionali.

b) per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di una rete diffusa di nuovi invasi sostenibili e multifunzionali di riserva idrica per la raccolta delle acque piovane, a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, da realizzare senza uso di cemento e con materiali naturali locali, le cui riserve sono destinate ad un uso plurimo in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e al fabbisogno idrico nei periodi di siccità;

c) per l'attuazione, di interventi di efficientamento e potenziamento della rete infrastrutturale di riserva, adduzione e distribuzione delle risorse idriche ed irrigue esistenti, con priorità di intervento per il completamento degli schemi idrici e la pulizia dei bacini di riserva;

d) per l'attuazione di interventi di ampliamento ed efficientamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi e per soluzioni innovative in campo irriguo nell'ottimizzazione d'uso della risorsa idrica, muniti di

sistemi innovativi di digitalizzazione monitoraggio e gestione automatizzata e telecontrollata delle reti di adduzione e distribuzione, a sostegno del processo irriguo e per un uso razionale ed efficiente della risorsa idrica.

3. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000 milioni di per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 5.

3. Entro il 28 febbraio 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».

3.0.16

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Incentivi alla realizzazione delle vasche di raccolta di acque meteoriche)

1. Per incentivare la realizzazione di vasche di raccolta di acque meteoriche, realizzate senza impermeabilizzazione permanente del suolo, fina-

lizzate all'esercizio dell'attività agricola è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per l'anno 2023 destinato agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma precedente.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3.0.4

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Accumulo di risorse idriche nei piccoli e medi invasi)

1. Al fine di contribuire alla sicurezza idraulica e all'incremento della capacità di accumulo di risorse idriche negli invasi, al recupero, alla realizzazione e al completamento di reticoli di raccolta delle acque piovane sul territorio e alla realizzazione di piccoli e medi invasi multi-obiettivo, anche nelle aree collinari e montane, è adottato un apposito Piano straordinario, realizzato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione trasmettono, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni e i documenti necessari. Per la realizzazione del Piano sono attribuiti al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

2. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva approvata, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:

a) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, con priorità per quelli compromessi da sedimenti o da problemi statici;

b) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, in particolare nelle aree collinari e montane, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo;

c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e non ancora in esercizio:

3. Per il concorso al raggiungimento degli obiettivi di contrasto alla scarsità idrica e di potenziamento delle infrastrutture idriche disponibili, il Piano straordinario di cui al comma 1 definisce, altresì, le procedure amministrative semplificate e gli adempimenti necessari per la messa in regola dei piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque, da destinare ad uso plurimo, realizzati da più di dieci anni e ancora non censiti, a condizione che gli stessi abbiano un basso impatto paesaggistico, siano in equilibrio con i territori e siano stati realizzati privilegiando materiali naturali locali;

4. Il piano straordinario di cui al comma 1 è definito, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 6.

6. Entro il 28 febbraio 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 di-

cembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».

3.0.24

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Progettazione di fattibilità di infrastrutture idriche di particolare rilevanza ed entità)

1. Alla progettazione delle infrastrutture idriche di particolare rilevanza ed entità finanziate con le risorse di cui al decreto del ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 259 del 29 agosto 2022, si continuano ad applicare le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

3.0.17

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Istituzione del Fondo "Blue Deal Italiano")

1. Al fine di sostenere finanziariamente gli interventi strategici e innovativi previsti dal Piano Nazionale per la tutela e l'uso sostenibile delle risorse idriche, nonché per affrontare le sfide del cambiamento climatico e garantire un uso sostenibile delle risorse idriche. è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il fondo denominato "Blue Deal Italiano", con una dotazione annuale di risorse da destinare a progetti di adatta-

mento climatico, sviluppo di infrastrutture idriche e promozione di tecnologie innovative.

2. Le risorse del "Blue Deal Italiano" sono destinate, in particolare, a finanziare:

a) interventi di manutenzione, ammodernamento e rifacimento delle infrastrutture idriche, con l'obiettivo di ridurre le perdite e garantire una distribuzione efficiente della risorsa idrica; b) progetti di raccolta e stoccaggio delle acque piovane, anche attraverso la costruzione di invasi e altre infrastrutture per il contenimento e il recupero delle acque meteoriche;

c) attività di ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie per il risparmio e il recupero delle acque, al fine di favorire l'innovazione e l'efficienza nella gestione della risorsa idrica.

3. Per le finalità del presente articolo, si istituisce presso il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante

3. Con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al fondo, i criteri di priorità per la selezione dei progetti e le modalità di rendicontazione delle risorse utilizzate.

4. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica presenterà annualmente al Parlamento una relazione dettagliata sull'utilizzo delle risorse del "Blue Deal Italiano" e sui risultati conseguiti attraverso i progetti finanziati, in termini di miglioramento dell'efficienza idrica, adattamento climatico e innovazione tecnologica.».

3.0.13

LOREFICE, NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per l'utilizzo delle acque reflue in agricoltura)

1. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo agricolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo denominato «Fondo per l'utilizzo delle acque reflue in agricoltura», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse del fondo sono erogate a favore degli impianti di depurazione per l'effettuazione dell'affinamento ter-

ziario delle acque reflue al fine del loro utilizzo in agricoltura, con priorità nell'assegnazione alle Regioni che si trovano in emergenza idrica.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.0.1

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti di sicurezza idraulica e al pieno recupero di efficienza e capacità volumetrica degli invasi di altezza fino a 15 metri, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Fondo, con una dotazione pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, con precedenza per gli invasi compromessi dall'accumulo di sedimenti o da problemi statici, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Entro il 28 febbraio 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 di-

cembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».

3.0.26

GUIDOLIN, DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche da scarichi di acque reflue)

1. All'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

«*d*-bis) nella Tabella 5-bis, per gli scarichi interessati dalla presenza di sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per le tipologie ivi indicate»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Nel perseguire l'obiettivo di limitazione delle sostanze poli e perfluoroalchiliche, con caratteristiche di persistenza, bio-accumulabilità e tossicità, nei cicli produttivi e negli scarichi, le autorità competenti possono definire limiti allo scarico più restrittivi di quelli riportati alla tabella 5-bis, a seguito della valutazione della qualità dei corpi idrici recettori ovvero attraverso l'adozione delle migliori tecniche disponibili, valutandone la perseguibilità tecnico-economica.

2-ter. Il soggetto responsabile di uno scarico contenente PFAS, di cui alla tabella 5-bis, è tenuto a comunicare al soggetto competente al controllo, secondo specifiche modalità fornite dallo stesso, i dati relativi alle analisi periodiche di controllo allo scarico dei PFAS»;

c) al comma 4, dopo le parole: «della tabella 5» sono inserite le seguenti: «e delle sostanze della tabella 5-bis».

2. All'allegato 5 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la tabella 5 è inserita la tabella 5-*bis* di cui all'allegato A alla presente legge.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore con le seguenti modalità:

a) il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* in caso di nuova autorizzazione allo scarico la cui istruttoria, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione stessa, sia stata avviata dopo la data di pubblicazione della presente legge;

b) entro due anni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* per gli scarichi già autorizzati; il titolare dell'attività da cui origina lo scarico presenta domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'autorità competente che dovrà essere concesso, in modo espresso, entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione del rinnovo stesso; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente;

c) entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, le autorità competenti in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA) approvano il programma del riesame delle autorizzazioni vigenti ai sensi dell'articolo 29-*octies*, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'adeguamento ai valori limite di emissione allo scarico delle relative scadenze e delle prescrizioni per i controlli, secondo quanto riportato nella tabella 5-*bis* e relative note dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotta dall'articolo 1, comma 2, della presente legge;

d) per le autorizzazioni il cui *iter* procedurale sia iniziato, ma non ancora concluso alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, l'autorità competente può rilasciare l'autorizzazione previa integrazione o adeguamento alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo;

e) in caso di nuova autorizzazione allo scarico le imprese hanno l'obbligo di fornire alle autorità di controllo le sostanze pure da usare come standard analitico di controllo.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, la cabina di regia per la delimitazione di un quadro nazionale dell'entità dell'estensione della contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), che si avvale del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA), di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, con la finalità di definire e aggiornare, previa consultazione obbligatoria con gli organi di consulenza scientifica, come l'Istituto di ricerca sulle acque (IRSA-CNR) e l'Istituto superiore di sanità (ISS), i riferimenti normativi dei valori limite allo scarico per i PFAS, la tipologia di scarichi regolamentati,

nonché le specifiche tecniche per la raccolta dei dati di controllo di detti scarichi attraverso le autorità competenti al controllo.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) istituisce, nell'ambito del SNPA, l'Osservatorio PFAS che si avvale della Rete nazionale dei laboratori del SNPA di cui all'articolo 12 della legge 28 giugno 2016, n. 132. L'Osservatorio PFAS propone al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le modifiche alla tabella 5-*bis* dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotta dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, in relazione agli sviluppi delle metodologie di analisi e delle migliori tecniche disponibili per la riduzione e la rimozione delle sostanze PFAS, sia in termini di valori limite applicabili sia in termine di tipologie di scarichi a cui la tabella si applica.

6. Nelle more dell'emanazione da parte della Commissione europea delle linee guida tecniche sui metodi analitici per il monitoraggio delle sostanze poli e perfluoroalchiliche comprese nei parametri «PFAS - totale» e «somma di PFAS», sono adottate metodiche standardizzate e sono analizzate tutte le sostanze per cui sia disponibile uno *standard* analitico di controllo.

Art. 3-ter

(Misure urgenti per la qualità delle acque destinate al consumo umano)

1. All'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, sono aggiunte, in fine, le voci di cui all'allegato B alla presente legge.

2. Nelle more dell'emanazione da parte della Commissione europea delle linee guida tecniche sui metodi analitici per il monitoraggio delle sostanze poli e perfluoroalchiliche comprese nei parametri «PFAS - totale» e «somma di PFAS», i controlli analitici interni ed esterni, ai sensi del citato decreto legislativo n. 31 del 2001, devono:

a) adottare le metodiche previste nel Rapporto ISTISAN 19/7, o metodi alternativi, che garantiscano in ogni caso le caratteristiche di prestazione previste nel citato Rapporto;

b) contemplare almeno le sostanze per le quali sia disponibile uno *standard* analitico di controllo.

3. La frequenza e i punti di monitoraggio delle sostanze poli e perfluoroalchiliche, comprese nei parametri «PFAS - totale» e «somma di PFAS», sono determinati dal gestore del servizio idrico sulla base della valutazione del rischio, tramite implementazione di un piano di sicurezza dell'acqua, prevista all'allegato II, parte C, del citato decreto legislativo n. 31 del 2001. I controlli esterni stabiliti dagli organi di vigilanza tengono conto della valutazione del rischi di cui al primo periodo, delle risultanze dei monitoraggi sulle acque di cui al citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e di ogni altra

informazione rilevante sulle fonti di pressione e di contaminazione da PFAS nelle circostanze territoriali che possono interessare le aree di captazione.

Art. 3-quater

(Termini per la messa in conformità)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La qualità delle acque destinate al consumo umano deve essere resa conforme ai valori di parametro di "PFAS - totale" e "somma di PFAS" previsti all'allegato I, parte B, del presente decreto, entro il 12 gennaio 2026».

Allegato A
(Articolo 3-bis, comma 2)

«Tabella 5-bis. Valori limite di emissione allo scarico per le sostanze poli e perfluoroalchiliche per determinate tipologie di scarico (1).

Parametro	Valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura (µg/l)
PFAS - totale	5
Somma di PFAS Per "somma di PFAS" si intende la somma delle seguenti sostanze: - acido perfluorobutanoico (PFBA) - acido perfluoropentanoico (PFPeA) - acido perfluoroesanoico (PFHxA) - acido perfluoroeptanoico (PFHpA) - acido perfluorooctanoico (PFOA) - acido perfluorononanoico (PFNA) - acido perfluorodecanoico (PFDA) - acido perfluorundecanoico (PFUnDA) - acido perfluorododecanoico (PFDoDA) - acido perfluorotridecanoico (PFTrDA) - acido perfluorobutansolfonico (PFBS) - acido perfluoropentansolfonico (PFPeS) - acido perfluoroesansolfonico (PFHxS) - acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS) - acido perfluorooctansolfonico (PFOS) - acido perfluorononansolfonico (PFNS) - acido perfluorodecansolfonico (PFDS) - acido perfluoroundecansolfonico - acido perfluorododecansolfonico - acido perfluorotridecansolfonico - acido 2,3,3,3, - tetrafluoro - 2 - (eptafluoropropossi) propanoico (HFPO - DA o GenX) - acido dodecafluoro - 3H-4, 8-diossanonanoico (ADONA) - acido 6:2 fluorotelomero solfonico (6:2 FTSA)	1

- acido difluoro{[2,2,4,5-tetrafluoro-5-(trifluorometossi)-1,3-diossolan-4-yl]ossi}acetico (C6O4 o cC6O4)	
---	--

(1) I limiti di cui alla presente tabella comprendono anche i loro rispettivi isomeri (ramificati e lineari). Nessuna sostanza può superare 0,5 µg/l. Tali limiti si applicano alle seguenti tipologie di scarico:

- derivanti da impianti di produzione, formulazione, fornitura e uso (PFFU) di PFAS e fluoropolimeri, e impianti ad essi tecnicamente connessi;
- derivanti da impianti di trattamento di percolato da discarica;
- derivanti da impianti che effettuano operazioni di gestione di rifiuti diverse da quelle della lettera *b*) in cui siano presenti nei flussi di rifiuti in ingresso composti PFAS di cui alla alla presente tabella;
- depuratori civili per i quali il gestore individui, tra le utenze allacciate, contributi di PFAS di cui alla alla presente tabella che, ai sensi dell'allegato 1 alla parte terza, possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di buono stato chimico ed ecologico dei corpi idrici recettori.

I valori limite di emissione di cui alla presente tabella sono da riferire a campioni medio compositi su 24 ore per ogni tipologia di scarico. Le frequenze di campionamento sono demandate alle autorità competenti in sede di rilascio o rinnovo dell'autorizzazione tenendo conto di quanto specificato nell'allegato 5 alla parte terza.

Per la determinazione delle sostanze di cui alla presente tabella sono impiegati i metodi pubblicati da organizzazioni internazionalmente riconosciute, quali ad esempio il metodo ASTM D7979-17 e il metodo ISO 21675:2019. Possono essere utilizzati metodi analitici alternativi a condizione che garantiscano caratteristiche prestazionali equivalenti ai metodi normati, in accordo a quanto disposto dall'allegato 1 alla parte terza. Nel caso i metodi alternativi vengano utilizzati dai gestori degli impianti soggetti a regolamentazione dello scarico, tali metodi dovranno essere approvati dall'autorità competente, sulla base di valutazioni da parte dei laboratori pubblici del SNPA».

Allegato B
(Articolo 3-ter, comma 1)

«

Parametro	Valore di parametro	Unità di misura	Note
PFAS - totale	0,50	µg/l	Note 13 e 14
Somma di PFAS	0,10	µg/l	Note 13 e 15
Nota 13	Le autorità sanitarie locali preposte al controllo della qualità delle acque potabili possono adottare valori più cautelativi di "PFAS - totale" e "somma di PFAS" tenuto conto in particolare dell'esposizione pregressa della popolazione alle sostanze poli e perfluoroalchiliche		

Nota 14	Per "PFAS - totale" si intende la totalità delle sostanze poli e perfluoroalchiliche
Nota 15	<p>Per "Somma di PFAS" si intende la somma delle seguenti sostanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acido perfluorobutanoico (PFBA) - acido perfluoropentanoico (PFPeA) - acido perfluoroesanoico (PFHxA) - acido perfluoroeptanoico (PFHpA) - acido perfluoroottanoico (PFOA) - acido perfluorononanoico (PFNA) - acido perfluorodecanoico (PFDA) - acido perfluorundecanoico (PFUnDA) - acido perfluorododecanoico (PFDoDA) - acido perfluorotridecanoico (PFTrDA) - acido perfluorobutansolfonico (PFBS) - acido perfluoropentansolfonico (PFPeS) - acido perfluoroesansolfonico (PFHxS) - acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS) - acido perfluoroottansolfonico (PFOS) - acido perfluorononansolfonico (PFNS) - acido perfluorodecansolfonico (PFDS) - acido perfluoroundecansolfonico - acido perfluorododecansolfonico - acido perfluorotridecansolfonico - acido 2,3,3,3-tetrafluoro-2- (eptafluoropropossi) propanoico (HFPO-DA o GenX) - acido dodecafluoro-3H-4,8-diossanonanoico (ADONA) - acido 6:2 fluorotelomero solfonico (6:2 FTSA) - acido difluoro{[2,2,4,5- tetrafluoro-5- (trifluorometossi)-1,3-diossolan-4-yl]ossi}acetico (C6O4 o cC6O4)

3.0.14

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Fondo straordinario per gli interventi urgenti sulla rete fluviale)

1. Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi urgenti previsti nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici finalizzati a restituire spazio e riqualificare la rete dei corsi d'acqua, riducendone la canalizzazione e ripristinando la connessione tra gli alvei e le pianure inondabili, anche rimuovendo o modificando parte degli sbarramenti esistenti, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 4.

4. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.»

3.0.5

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Credito d'imposta, in favore delle imprese per favorire la riduzione delle emissioni in atmosfera)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi finalizzati alla tutela dell'ambiente, alla transizione energetica e allo sviluppo sostenibile di cui alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM/2019/640, a beneficio delle imprese che esercitano in maniera prevalente un'attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, riferita al codice ATECO 47.11, è riconosciuto un cre-

dito di imposta relativo all'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura dell'80 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 50.000 euro e nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 200.000 euro e può essere ceduto dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari ovvero assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di refrigerazione commerciale di categoria R404A, R507A, R410A, R407C, R407F, esistenti in punti vendita con superficie da 0 a 1000 metri quadrati, all'interno dei quali siano utilizzati impianti di refrigerazione commerciale, con nuovi impianti di refrigerazione commerciale di categoria R744, CO₂, R290.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è riconosciuto per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di installazione delle apparecchiature di cui al comma 1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi da 1 a 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.7

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per favorire la riduzione delle emissioni in atmosfera)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi finalizzati alla tutela dell'ambiente, alla transizione energetica e allo sviluppo sostenibile di cui alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM/2019/640, a beneficio delle imprese che esercitano in maniera prevalente un'attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, riferita al codice ATECO 47.11, è riconosciuto un credito di imposta relativo all'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura dell'80 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 50.000 euro e nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 200.000 euro e può essere ceduto dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari ovvero assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di refrigerazione commerciale di categoria R404A, R507A, R410A, R407C, R407F, esistenti in punti vendita con superficie da 0 a 1000 metri quadrati, all'interno dei quali siano utilizzati impianti di refrigerazione commerciale, con nuovi impianti di refrigerazione commerciale di categoria R744, CO2, R290.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è riconosciuto per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di installazione delle apparecchiature di cui al comma 1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-

versione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi da 1 a 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.8

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni sui costi del servizio idrico e incentivi per il risparmio idrico in agricoltura attraverso l'istituzione di certificati blue)

1. In conformità alle raccomandazioni della Commissione Europea in materia di razionalizzazione delle risorse idriche e in attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Quadro Acque, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con il ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, entro il 31 dicembre 2025, linee guida nazionali per individuare i criteri omogenei per il calcolo del contributo irriguo che si basano sui consumi effettivi di acqua, laddove tecnicamente possibile, o su stime puntuali, come nel caso delle reti irrigue a pelo libero, al fine di incentivare l'uso efficiente della risorsa e disincentivare gli sprechi.

2. I costi del servizio idrico devono riflettere la reale misura dei prelievi idrici, coprendo integralmente i costi finanziari, ambientali e della risorsa. Tale principio si applica al consumo di acqua potabile e alle pratiche irrigue, assicurando una gestione omogenea e sostenibile della risorsa idrica.

3. Il decreto di cui al comma 1 deve essere adottato entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente articolo, finalizzato a riconoscere e incentivare gli interventi e a stabilirne le modalità di erogazione del fondo al fine di un corretto efficientamento idrico tramite l'emissione di certificati per ogni litro risparmiato.

4. L'assegnazione dei Certificati Blu è effettuata a titolo premiale e senza obiettivi vincolanti, con lo scopo di incentivare l'adozione di pratiche di risparmio idrico da parte degli operatori.

5 Si istituisce, presso il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione, pari a 20 milioni di euro per il 2025 per premiare gli imprenditori agricoli che ricorrono a buone pratiche finalizzate al risparmio idrico che sono assegnati in base alla documentazione prodotta dagli imprenditori agricoli sui consumi effettivi di acqua calcolati rispetto ai valori medi di settore. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.18

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Istituzione di un Fondo per la Gestione del Drenaggio Urbano delle Acque Piovane)

1. Al fine di migliorare la gestione delle acque piovane e promuovere una maggiore resilienza delle infrastrutture urbane, è istituito un fondo denominato "Fondo per la Gestione del Drenaggio Urbano delle Acque Piovane," da allocare presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 destinato a finanziare interventi e progetti per la gestione sostenibile delle acque piovane nelle aree urbane. Tale somma è destinata a un incremento delle risorse già esistenti nel Fondo Nazionale per la Sicurezza delle Infrastrutture Idriche, o, in mancanza, al rifinanziamento di fondi esistenti dedicati alla gestione delle risorse idriche.

2. Le risorse del fondo saranno destinate, in particolare, alla realizzazione di: a) progetti di infrastrutture verdi, come giardini rain-garden, tetti verdi e sistemi di drenaggio naturale, per la raccolta e la gestione delle acque piovane; b) interventi di ammodernamento e rifacimento delle reti di drenaggio urbano esistenti, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e ridurre il rischio di allagamenti; c) studi e ricerche sulla gestione sostenibile delle acque piovane e sulla loro integrazione nei piani urbanistici e di sviluppo territoriale.

3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno definiti i criteri di accesso e le modalità di erogazione delle risorse del fondo, nonché le linee guida per la progettazione e la realizzazione degli interventi.

4. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica presenterà annualmente al Parlamento una relazione dettagliata sull'utilizzo delle risorse

del fondo e sull'efficacia degli interventi realizzati, con l'obiettivo di garantire la trasparenza e il monitoraggio dei risultati ottenuti nella gestione delle acque piovane nelle aree urbane.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.2

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di Gestione Sostenibile delle Risorse Idriche e l'Introduzione dell'Etichettatura Ambientale dell'Impronta Idrica water footprint")

1. Al fine di promuovere una gestione sostenibile delle risorse idriche e sensibilizzare i consumatori sull'impatto ambientale dei prodotti, è introdotto un sistema di etichettatura ambientale che prevede l'indicazione dell'impronta idrica "*water footprint*", per i prodotti commercializzati sul territorio nazionale. Tale sistema consentirà di identificare e comunicare ai consumatori il consumo di acqua legato alla produzione, distribuzione e smaltimento dei prodotti, favorendo così una scelta informata e sostenibile.

2. L'impronta idrica dovrà essere inclusa nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per gli acquisti pubblici, contribuendo a monitorare e ridurre gli impatti idrici legati alle forniture, in linea con gli obiettivi nazionali di sostenibilità ambientale.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, si istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 finalizzato a : sostenere le imprese nella realizzazione di studi sull'impronta idrica dei loro prodotti, anche mediante l'adozione di strumenti di misurazione standardizzati e riconosciuti a livello internazionale; sviluppare e implementare il sistema di etichettatura ambientale, compresa la creazione di piattaforme digitali per la raccolta e la verifica dei dati relativi all'impronta idrica dei prodotti; c) supportare campagne di sensibilizzazione e informazione dei consumatori sui temi della sostenibilità idrica e dell'impatto ambientale delle produzioni.

4. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,

sono definiti i requisiti tecnici per la misurazione e la dichiarazione dell'impronta idrica, i criteri per l'inserimento nei CAM, nonché le modalità di accesso alle risorse del fondo per le imprese interessate.

5. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica presenta, annualmente, alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle presenti disposizioni, riportando i dati relativi all'adozione dell'etichettatura dell'impronta idrica e all'efficacia delle misure di sensibilizzazione e monitoraggio degli impatti idrici delle forniture.».

3.0.12

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per gli interventi urgenti per il contrasto della scarsità idrica)

1. Al fine di favorire l'attuazione di interventi finalizzati a contrastare la scarsità idrica e favorire il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche cui al presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo, con dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate agli interventi di urgente realizzazione individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, quale contributo aggiuntivo alle risorse individuate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 4.

4. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure

atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.».

3.0.700 (già 3.0.19)

FREGOLENT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Misure in materia di riutilizzo della risorsa idrica)

1. All'articolo 99, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, il riutilizzo dell'acqua per destinazione d'uso industriale deve essere sempre consentito, sia nello stesso sito che presso utenti terzi, anche solo per parte degli scarichi previsti. Le acque riutilizzate per scopi tecnici e nei processi produttivi devono avere esclusivamente le caratteristiche chimico-fisiche tecnicamente idonee allo scopo, mentre le acque che vengono riutilizzate per altre destinazioni d'uso devono rispettare le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 12 giugno 2003, n. 185, o quelle per lo scarico in acque superficiali di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

1-*ter*. Per implementare il riutilizzo dell'acqua di cui al comma precedente, i soggetti interessati effettuano una comunicazione agli enti competenti o, nel caso in cui siano in possesso di un'autorizzazione ambientale, procedono con una richiesta di modifica non sostanziale della stessa."».

Art. 4

4.4

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 2, lettera a), premettere la seguente:

«0a) "All'articolo 184-ter dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

2 bis. Per i rifiuti organici, i criteri di cui al comma 1 lettere c) e d) sono soddisfatti esclusivamente qualora adottati in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75"».

4.8

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente: "0a) all'articolo 194 sono aggiunti i seguenti commi: "7-bis. Fermo restando gli obblighi previsti dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 125 del 2024, il produttore di rifiuti, il notificatore, la persona che organizza la spedizione e qualsiasi altra impresa coinvolta nella spedizione di rifiuti e di materiali derivanti dagli stessi o nel loro recupero o smaltimento adottano i provvedimenti necessari per garantire che i rifiuti spediti siano gestiti senza pericolo per la salute umana e in modo ecologicamente corretto per tutta la durata della spedizione e durante il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Ai fini dell'esportazione di rifiuti, si ritiene che i rifiuti siano gestiti in modo ecologicamente corretto per quanto concerne il recupero o lo smaltimento se è possibile dimostrare che i rifiuti, nonché gli eventuali rifiuti residui prodotti attraverso il recupero o lo smaltimento, saranno gestiti nel rispetto di obblighi di protezione della salute umana, del clima e dell'ambiente considerati equivalenti a quelli previsti a norma della normativa dell'Unione. Nel valutare l'equivalenza non è necessario che siano rispettati appieno gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione, ma vige l'obbligo di dimostrare che le regole applicate nel paese di destinazione assicurino un livello di protezione della salute umana e dell'ambiente analogo a quello degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione. Le pertinenti disposizioni della normativa dell'Unione e gli orientamenti internazionali di cui all'allegato IX del Regolamento n. 1157/2024 sono utilizzati come punti di riferimento per effettuare la valutazione dell'equivalenza.

7-ter. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,

vengono individuate le linee guida per attuare l'obbligo di dimostrare che le regole applicate nel paese di destinazione assicurino un livello di protezione della salute umana e dell'ambiente analogo a quello degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione ed adottare la relativa modulistica ai fini del controllo doganale per l'osservanza dello stesso obbligo."

4.9

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), sostituire la parola: «ventuno» con la seguente: «ventidue»;

b) al numero 2), sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «undici».

4.12

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Al comma 2, lettera a), numero 3), sostituire il capoverso "16-bis." con il seguente:

«16-bis. Il legale rappresentante dell'impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico dell'impresa medesima senza essere soggetto alle verifiche di aggiornamento, a condizione che abbia svolto contestualmente il ruolo di responsabile tecnico presso la stessa per almeno cinque anni consecutivi negli ultimi cinque anni.»;

4.700

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

Al comma 2, sopprimere le lettere a-bis), a-ter)

4.701 (già 4.500/2)

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2, lettera a-bis), capoverso 10-bis, dopo le parole: «al netto di ogni eventuale componente positiva diversa dal contributo ambientale Conai, previa verifica dei costi rilevanti e della loro entità netta» inserire le seguenti: «, con esclusione di quelli oggetto dell'accordo di cui all'articolo 224, comma 5,».

4.17

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

4.18

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

4.20

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 2, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) All'articolo 183, comma 1, alla lettera b-ter), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sostituire il numero 5), con il seguente: "5) rifiuti biodegradabili di giardini e parchi";

b-bis) All'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo le parole: "di recupero e trattamento" sono aggiunte le seguenti: "ovvero di rifiuti speciali previa comunicazione o convenzione con il gestore." Per le finalità di cui alla presente lettera, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica procede all'aggiornamento delle previsioni del decreto ministeriale 8 aprile 2008, recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato", in modo da assicurare il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti simili agli urbani,

come definiti agli articoli 183 e 184 e di rifiuti speciali conferiti su richiesta o previa comunicazione o convenzione con il gestore.».

4.23

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152: si apportano le seguenti modificazioni:

1) alla lettera e), dopo la parola "compostaggio" sono inserite le seguenti: "di materiali organici non costituenti rifiuti, di sottoprodotti o"

2) *alla lettera ee*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini di cui alla presente lettera, all'allegato 2, sezione 2, punti 4 e 5, colonna "modo di preparazione e componenti essenziali" ed nell'allegato 5, sezione 3, punto 6, della colonna "Origine, componenti essenziali e trattamenti", del decreto legislativo 29 aprile 2010 n. 75, premettere alle parole "di trasformazione e stabilizzazione" le seguenti "di impiego di sottoprodotti, ovvero";

3) *alla lettera mm*), dopo le parole: "raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani," le parole: "per frazioni omogenee conferiti" sono sostituite dalle seguenti: ", dei rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a) o di rifiuti derivanti da attività di manutenzione del verde, conferiti per frazioni omogenee"

4) *alla lettera qq-bis*), dopo le parole "non domestiche" sono inserite le seguenti: "di materiali organici non costituenti rifiuti, di sottoprodotti o».

4.25

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*): All'articolo 184, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività della pesca nonché delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile e del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Rimane ferma la possibilità di conferimento di tali rifiuti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, previa comunicazione da parte del produttore, applicando i criteri tariffari definiti da ARERA entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, secondo criteri di propor-

zionalità ed adeguatezza con riferimento alle attività svolte ed alla tipologia di rifiuti conferiti, sentite le associazioni rappresentative delle imprese e cooperative agricole su base nazionale;"».

4.1

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*. Per le finalità di cui all'articolo 20-*bis*, nelle more dell'attuazione per il riordino dei corrispettivi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, l'ente territorialmente competente deve tener conto delle corrette modalità di allocazione dei costi in considerazione delle diverse tipologie di utenze domestiche e non domestiche. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ARERA deve adottare un regolamento in materia di riordino dei corrispettivi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando, altresì, i criteri di ripartizione da utilizzare per le diverse categorie di utenza domestica e non domestica sui costi del servizio di gestione dei rifiuti ai fini dell'applicazione della tariffa».

4.702 (già 4.26)

FREGOLENT

Al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera «b-bis) All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'esercizio delle operazioni di recupero riferite alle tipologie di rifiuto disciplinate con i decreti di cui al presente comma può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente con le modalità e per gli effetti dell'articolo 216.";

b) al comma 3, lettera e), è aggiunto in fine il presente periodo: "Continuano comunque ad applicarsi i criteri definiti con i decreti indicati e le procedure semplificate di cui all'articolo 216 del presente decreto, per quanto non espressamente disciplinato dai provvedimenti adottati ai sensi del comma 2";

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma: "3.1. In caso di ritardo nel rilascio del parere di cui al presente comma superiore ai 60 giorni, l'autorità competente può comunque procedere al rilascio dell'autorizzazione acquisendo dall'istante apposita relazione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato. In tale ipotesi, per gli impianti di trattamento di rifiuti pericolosi, l'Autorità competente, valutate le circostanze del caso, può disporre un incremento del valore delle garanzie finanziarie dovute";

d) i commi 3-*bis*, 3-*ter*, e 3-*sexies* sono abrogati;

e) dopo il comma 3-*septies* sono aggiunti i seguenti:

1) 3-*octies*. Nei casi diversi da quelli in cui sia applicabile la procedura di cui all'articolo 216 e per i soli rifiuti non pericolosi, decorsi senza esito 180 giorni dalla presentazione all'autorità competente ai sensi del comma 3 dell'apposita istanza di autorizzazione delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, il titolare di tale istanza, presentata una dichiarazione integrativa di conformità con i criteri sulla cessazione della qualifica di rifiuto di cui al comma 3-*novies*, attestante il rispetto delle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), del comma 2, nonché dei criteri dettagliati di cui al comma 3 lettere a), b), c) ,d), e), può procedere con l'esercizio delle operazioni di recupero.

2) 3-*novies*. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, acquisito entro 60 giorni il parere di ISPRA, emana con proprio decreto, entro i successivi 60 giorni, un indirizzo di orientamento per il rispetto delle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) nonché per l'applicazione dei criteri dettagliati di cui al comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), riferite al recupero di rifiuti non pericolosi. Tale indirizzo prevede, in particolare, che la qualifica di rifiuto può venire meno se le sostanze o gli oggetti derivanti dalle attività di recupero sono conformi ai requisiti pertinenti applicabili ai prodotti.

3) 3-*decies*. Con riferimento alle attività di recupero di rifiuti non pericolosi, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2, le Regioni e le Province autonome possono adottare autorizzazioni di carattere generale nelle quali sono stabiliti i criteri dettagliati di cui al comma 3 lettere a), b), c) ,d), e) e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio. L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di domanda. I gestori degli impianti

ti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ordinaria".».

4.36

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 202, comma 1, la parola: "aggiudica" è sostituita dalla parola "affida", le parole "mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie" sono sostituite dalle seguenti parole "in regime di esclusiva", le parole: "ai criteri" sono sostituite dalle seguenti: "alle previsioni", le parole: "113, comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "14, comma 1" e le parole: "14 agosto 2000 n. 267" sono sostituite dalle seguenti: "23 dicembre 2022 n. 201";

1) all'articolo 198, comma 2-bis, dopo le parole "Le utenze non domestiche" sono aggiunte le seguenti: ", in deroga al regime di esclusiva del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 202,"»

4.31

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Ferma restando, ai fini della qualifica di sottoprodotto, la dimostrazione dei requisiti indicati all'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ai fini e per gli effetti della lettera a) del medesimo comma 1, rientrano nella nozione di sostanza o oggetto derivante da un processo di produzione i residui derivanti da attività estrattive, di demolizione, di consumo e da processi produttivi, ivi incluse le attività di manutenzione, cura e gestione del verde e gestione forestale, quelle di servizio o manutenzione non necessariamente finalizzate alla produzione o alla funzionalità di un bene materiale, nonché i prodotti agricoli ed alimentari invenduti o inadeguati, in quanto non più destinati o non destinabili al mercato o al consumo umano. Restano esclusi dal campo di applicazione dei rifiuti, secondo quanto disposto dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, i residui prodotti nell'ambito delle attività di cura e gestione del verde e selvicolturali svolti da imprese e cooperative agricole e forestali di cui all'articolo 1 del de-

creto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e restano comunque qualificati come rifiuti i residui derivanti da attività di manutenzione del verde e di sfalcio che risultano contaminati con materiali misti e che necessitano di preventiva cernita ai fini del loro impiego.

2-ter. All'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, il punto 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è sostituito dal seguente: "5. I rifiuti biodegradabili di giardini e parchi".

2-quater. All'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo le parole: "*di recupero e trattamento*" sono aggiunte le parole "*ovvero di rifiuti speciali previa comunicazione o convenzione con il gestore.*" Ai fini indicati, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica procede all'aggiornamento delle previsioni del decreto ministeriale 8 aprile 2008, recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato", in modo da assicurare il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti simili agli urbani, come definiti agli articoli 183 e 184 e di rifiuti speciali conferiti su richiesta o previa comunicazione o convenzione con il gestore».

4.33

NATURALE, DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Ferma restando, ai fini della qualifica di sottoprodotto, la dimostrazione dei requisiti indicati all'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ai fini e per gli effetti della lettera a), del medesimo comma 1, rientrano nella nozione di sostanza o oggetto derivante da un processo di produzione i residui derivanti da attività estrattive, di demolizione, di consumo e da processi produttivi, ivi incluse le attività di manutenzione, cura e gestione del verde e gestione forestale, quelle di servizio o manutenzione non necessariamente finalizzate alla produzione o alla funzionalità di un bene materiale, nonché i prodotti agricoli ed alimentari invenduti o inadeguati, in quanto non più destinati o non destinabili al mercato o al consumo umano. Restano esclusi dal campo di applicazione dei rifiuti, secondo quanto disposto dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, i residui prodotti nell'ambito delle attività di cura e gestione del verde e selvicolturali svolti da imprese e cooperative agricole e forestali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e restano comunque qualificati come rifiuti i residui derivanti da attività di manutenzione del verde e di sfalcio che risultano contaminati con materiali misti e che necessitano di preventiva cernita ai fini del loro impiego.;

2-ter. All'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, il numero 5) è sostituito dalle seguenti parole: "rifiuti biodegradabili di giardini e parchi";

2-quater. All'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo le parole: "di recupero e trattamento" sono aggiunte le parole "ovvero di rifiuti speciali previa comunicazione o convenzione con il gestore." Ai fini indicati, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica procede all'aggiornamento delle previsioni del decreto ministeriale 8 aprile 2008, recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato", in modo da assicurare il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti simili agli urbani, come definiti agli articoli 183 e 184 e di rifiuti speciali conferiti su richiesta o previa comunicazione o convenzione con il gestore.».

4.35

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 183, lettera b-ter), dopo il numero 2. è inserito il seguente: «2-bis. *i RAEE provenienti domestici come definiti dall'articolo 4, comma 1 lettera "l", del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, comprese le loro componenti rimosse;*»;

b) all'allegato L-quater, Parte Quarta, l'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 è integrato con le seguenti voci:

<i>Componenti rimosse da AEE che danno origine a RAEE domestici come definiti dall'articolo 4, comma 1 lettera "l", del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49</i>	<i>Componenti rimosse</i>	<i>16.02.16</i>
<i>RAEE domestici come definiti dall'articolo 4, comma 1 lettera "l", del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49</i>	<i>Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio</i>	<i>20.01.21*</i>
	<i>Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi</i>	<i>20.01.23*</i>
	<i>Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi.</i>	<i>20.01.35*</i>

	<i>Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici e altri vetri radioattivi ecc.</i>	
	<i>Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35</i>	20 01 36

4.703 (già 4.44)

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

Dopo il comma 3, inserire, il seguente:

«3.1 All'articolo 202, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 la parola: "aggiudica" è sostituita dalla parola "affida", le parole "mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie" sono sostituite dalle seguenti parole "in regime di esclusiva", le parole: "ai criteri " sono sostituite dalle seguenti: " alle previsioni ", le parole: "113, comma 7" sono sostituite dalle seguenti: " 14, comma 1 "e le parole: "14 agosto 2000 n. 267" sono sostituite dalle seguenti: " 23 dicembre 2022 n. 201 " ;

2) All'articolo 198, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, dopo le parole "Le utenze non domestic" è aggiunto il seguente periodo: ", in deroga al regime di esclusiva del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'art. 202,"»

4.704 (già 4.71)

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. Al fine di incentivare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti tessili, in conformità con gli obiettivi del green deal europeo, nel rispetto della gerarchia dei rifiuti e degli obiettivi di gestione degli stessi, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica con uno o più decreti, ed entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di

cui al presente articolo, disciplina, nel rispetto dell'articolo 178-ter del decreto legislativo 3 aprile del 2006, n. 152, i regimi di responsabilità estesa del produttore fissando i requisiti e le misure che includono il sistema di restituzione dei prodotti tessili dopo il loro l'utilizzo, dei rifiuti derivanti dagli stessi, la loro successiva gestione nonché la responsabilità finanziaria per tali attività.

3-ter. I decreti di cui al comma 3.bis, devono prevedere misure appropriate finalizzate ad incoraggiare la progettazione dei prodotti tessili e dei loro componenti volti a ridurre gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti.».

4.705 (già 4.41)

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3.1. All'articolo 183, comma 1, lettera ee) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applica la parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica la disciplina prevista per la qualifica di sottoprodotto.».

4.706

NAVE, SIRONI, DI GIROLAMO

Sopprimere il comma 3-bis

4.707 (già 4.64)

FREGOLENT

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

"3-ter. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".

4.708

FREGOLENT

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

"3-ter Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 novembre 2023, è integrato di sei membri così suddivisi:

a) Tre designati dalle organizzazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative delle categorie economiche interessate di cui uno designato dalla categoria degli autotrasportatori e uno designato dalla categoria dei gestori dei rifiuti,

b) Un membro designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I membri aggiuntivi nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, restano in carica fino alla scadenza prevista per i membri nominati con il medesimo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 novembre 2023."

4.709

FREGOLENT

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente: "3-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 190, comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I soggetti che adottano le modalità previste alle lettere a) e b) del presente comma sono esonerati dagli obblighi di iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all'art. 188-bis, e dalla relativa contribuzione economica. I soggetti di cui al periodo precedente conservano facoltà di inserimento nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti tramite apposita registrazione."

4.710

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI, NATURALE

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

«3-ter. All'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006, n. 152, il numero 5 è soppresso;»

4.711

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo il comma 3-bis, inserire, il seguente:

«3-ter. All'articolo 184-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Sentite le Regioni e le Province autonome e previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, i decreti di cui al presente comma sono aggiornati con specifici allegati, al fine di fornire maggiore certezza circa i requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d) con riferimento a specifiche tipologie di settori o di residui produttivi, ivi inclusi prodotti alimentari invenduti in quanto non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti e che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali e che vengano utilizzati per la produzione di energia. Ai medesimi fini, presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica è istituito un tavolo tecnico con i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale per la predisposizione di schede tecniche utilizzabili come riferimento per specifiche tipologie di settori o di residui produttivi".».

4.712 (già 4.42)

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

«3-ter . All'184-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

"Sentite le Regioni e le Province autonome e previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, i decreti di cui al presente comma sono aggiornati con specifici allegati, al fine di fornire maggiore certezza circa i requisiti di cui al comma 1, lettere

c) e d) con riferimento a specifiche tipologie di settori o di residui produttivi, ivi inclusi prodotti alimentari invenduti in quanto non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti e che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali e che vengano utilizzati per la produzione di energia. Ai medesimi fini, presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica è istituito un tavolo tecnico con i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale per la predisposizione di schede tecniche utilizzabili come riferimento per specifiche tipologie di settori o di residui produttivi".».

4.713 (gia 4.48)

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

Dopo comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

"3-ter. Al Decreto Legislativo n. 49 del 14 marzo 2014 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'art. 4 comma 1 la lettera l) è sostituita con la seguente:

l) 'RAEE domestici: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi per natura a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE domestici;

b) All'art. 4 comma 1 la lettera m) è sostituita con la seguente:

m) 'RAEE professionali: i RAEE diversi da quelli domestici di cui alla lettera l)

c) all'art. 4 comma 1 lettera qq) le parole "*provenienti dai nuclei domestici*" sono sostituite con "*domestici di cui alla lettera l)*".

4.714 (già 4.51)

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

Dopo il comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-ter. Al Decreto Legislativo n. 49 del 14 marzo 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) All'art. 8 il comma 3 dopo le parole "*agli obblighi di*" è inserita la seguente: "*comunicazione*", dopo la parola "raccolta" è inserita la seguente: ", stoccaggio", le parole "*la migliore stima dei costi effettivamente sostenuti.*" sono sostituite con "*i costi efficienti stabiliti dall'Autorità di regolazione Arera*"

2) All'art. 15 comma 3 la lettera d) è sostituita con la seguente:

d) Copertura costi efficienti, ovvero gli importi che i produttori sono tenuti ad erogare ai comuni a fronte del costo di gestione della raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal presente decreto legislativo, sulla base dei quantitativi di Raee ritirati dai sistemi collettivi, in misura tale da non superare i costi efficienti stabiliti dall'Autorità di regolazione Arera

3) All'articolo 15 comma 3 dopo la lettera e). è inserita la seguente:

e-bis) modalità di finanziamento di campagne di comunicazione ai cittadini

4) all'articolo 23 comma 2 dopo le parole "il finanziamento delle operazioni" sono inserite le seguenti: "della raccolta e stoccaggio ivi comprese le attività inerenti i centri di raccolta nonché».

4.715 (già 4.72)

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo il comma 3-bis, inserire i seguenti:

«3-ter. Al fine di migliorare la qualità della frazione organica raccolta in modo differenziato e di uniformare le pratiche di sostenibilità ambientale nel settore dell'igiene degli animali domestici agli obiettivi stabiliti dal decreto legislativo dell'8 novembre 2021, n. 196 e, anche al fine di favorire la transizione verso un modello di economia circolare, si istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, per promuovere l'innovazione e lo sviluppo di materiali alternativi, sostenibili e compostabili con i processi di compostaggio nel settore dell'igiene degli animali domestici al fine anche di consentire il loro corretto sviluppo.

3-*quater*. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

4.0.7

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 188-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152)

1. All'articolo 188-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si apportano le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente: "3-*bis*. Sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale, di cui al presente articolo gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, le imprese obbligate alla tenuta del registro di cronologico di carico e scarico ai sensi dell'articolo 190.

b) dopo il comma 8, è inserito il seguente "8-*bis*: "E' istituito presso la competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza ambientale, un tavolo tecnico sulla tracciabilità che assicuri il confronto e la presenza di tutte le categorie interessate dall'applicazione del nuovo sistema con l'adeguata considerazione delle diverse esigenze di settore ai fini della definizione della disciplina di attuazione del presente articolo e delle necessarie fasi di sperimentazione e di monitoraggio"».

4.0.30

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di informazione agli utilizzatori finali di AEE)

1. Al fine di promuovere pratiche virtuose di recupero delle materie prime critiche in un'ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di cui alla Missione 2, Componente 1.1 del PNRR, all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, alinea, dopo la parola: «informa» sono inserite le seguenti: «periodicamente, mediante adeguate iniziative di comunicazione,»;

b) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con specifico riferimento alle singole tipologie di apparecchiature elettriche ed elettroniche e ai RAEE di piccolissime dimensioni;»;

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per i rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici domestici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *qq*), del presente decreto legislativo il GSE fornisce periodicamente agli utenti finali le informazioni aggiornate sui sistemi di ritiro e di raccolta.».

2. Al fine di promuovere e incentivare lo smaltimento sostenibile dei pannelli fotovoltaici a fine vita, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione e sensibilizzazione periodiche, a carattere nazionale e regionale. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

4.0.34

NATURALE, DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Tassazione agroenergia)

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 18.12.2008, determinata in ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh id energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per l'energia reti ed ambiente (ARERA, in attuazione del Decreto Ministeriale del 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1, costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 50 milioni id euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.31

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

1.al fine di promuovere politiche in materia di sostenibilità ed economia circolare, per accrescere la consapevolezza dei cittadini ad adottare comportamenti virtuosi improntati al riuso e al riciclo dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche decisivi per ridurre lo smaltimento in discarica e garantire un percorso sostenibile dei flussi di Raee, presso il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si istituisce un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascun degli anni 2025, 2026 e 2027».

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

4.0.5

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norma di interpretazione autentica)

1. Al trasporto di rifiuti urbani ai centri di raccolta di cui all'articolo 183 del decreto legislativo del 3 aprile del 2006 n. 152 e al trasporto di rifiuti speciali non pericolosi effettuati dal produttore iniziale, dal soggetto che gestisce il servizio pubblico o dal produttore dei rifiuti in modo occasionale e saltuario non si applica il comma 1 dell'articolo 193 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152.».

4.0.700 (già 4.0.11)

FREGOLENT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni in materia di economia circolare)

1. All'articolo 237, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole ", nonché della presenza di sostanze pericolose," sono sostituite dalle seguenti: ", nonché del contenuto di materia prima seconda e della presenza di sostanze pericolose," ».

4.0.701 (già 4.0.8)

FREGOLENT

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis

1. All'articolo 188-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152:

a) Il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente: "3-*bis*. Sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale, di cui al presente articolo gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, le imprese obbligate alla tenuta del registro di cronologico di carico e scarico ai sensi dell'articolo 190. Rimangono comunque esclusi dall'obbligo di iscrizione enti ed imprese che producono o depositano esclusivamente rifiuti anche pericolosi prodotti nell'ambito dell'attività di ufficio, quali computer, toner, detersivi, batterie e lampade«.

b) dopo il comma 7, inserire il seguente: "7-*bis*. E' istituito presso la competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza ambientale, un tavolo tecnico sulla tracciabilità che assicuri il confronto e la presenza di tutte le categorie interessate dall'applicazione del nuovo sistema con l'adeguata considerazione delle diverse esigenze di settore ai fini della definizione della disciplina di attuazione del presente articolo e delle necessarie fasi di sperimentazione e di monitoraggio"

4.0.702 (già 4.0.10)

FREGOLENT

«Art. 4-*bis*

(Misure urgenti in materia di specifica su varianti sostanziali in materia di recupero e riciclo)

1. All'articolo 208, comma 19, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 aggiungere in fine il seguente periodo: «Fatto salvo quanto previsto dalle lettere l) e l-*bis*) dell'articolo 5, ai soli fini del presente comma, per varianti sostanziali si intendono esclusivamente quelle a seguito delle quali gli impianti esistenti aumentino, in misura pari o superiore al dieci per cento, la capacità di trattamento dei rifiuti ovvero smaltiscano o recuperino rifiuti con

caratteristiche qualitative diverse, tali da determinare una difformità degli impianti rispetto all'autorizzazione rilasciata».

Art. 5

5.700

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-quater

5.701

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

Al comma 1, capoverso 1-quater, sopprimere la lettera c)

5.702

BASSO

Al comma 1, capoverso 1-sexies, primo periodo, sostituire la parola: «sostituisce» con le seguenti: «non sostituisce».

5.4

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 115, dopo le parole "rottami metallici" sono aggiunte le seguenti: "carta da riciclare e altri flussi omogenei di rifiuti e di materie prime secondarie derivanti dai rifiuti, funzionali e strategici per l'economia circolare ai sensi dell'articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

5.703

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini del potenziamento del riciclo delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e di selezione all'articolo 1, comma 686 della legge n. 197 del 2022, dopo le parole "imballaggi" aggiungere le seguenti: "e dei beni".»

Art. 5-bis

5-bis.700

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Sopprimere l'articolo.

5-bis.701

NATURALE, NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 1, dopo le parole «sul territorio nazionale», aggiungere le seguenti «inclusi gli interventi di sistemazione idraulico-forestale e di sistemazione idraulico-agraria»

5-bis.0.700

FREGOLENT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 5-ter

(Disposizioni in materia di sottoprodotti e di rifiuti)

1. Ferma restando, ai fini della qualifica di sottoprodotto, la dimostrazione dei requisiti indicati all'articolo 184-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ai fini e per gli effetti della lettera a), del medesimo comma 1, rientrano nella nozione di sostanza o oggetto derivante da un processo di produzione i residui derivanti da attività estrattive, di demolizione, di consumo e da processi produttivi, ivi incluse le attività di manutenzione, cura e gestione del verde e gestione forestale, quelle di servizio o manutenzione non necessariamente finalizzate alla produzione o alla funzionalità di un bene materiale, nonché i prodotti agricoli ed alimentari invenduti o inadeguati, in quanto non più destinati o non destinabili al mercato o al consumo umano. Restano esclusi dal campo di applicazione dei rifiuti, secondo quanto disposto dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, i residui prodotti nell'ambito delle attività di cura e gestione del verde e selvicolturali svolti da imprese e cooperative agricole e forestali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e restano comunque qualificati come rifiuti i residui derivanti da attività di manutenzione del verde e di sfalcio che risultano contaminati con materiali misti e che necessitano di preventiva cernita ai fini del loro impiego.

2. All'articolo 183, comma 1, lettera *b-ter*, il punto 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è sostituito come segue: "*rifiuti biodegradabili di giardini e parchi*".

3. All'articolo 183, comma 1, lettera *mm*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo le parole: "*di recupero e trattamento*" sono aggiunte le parole "*ovvero di rifiuti speciali previa comunicazione o convenzione con il gestore.*" Ai fini indicati, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica procede all'aggiornamento delle previsioni del decreto ministeriale 8 aprile

2008, recante "*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato*", in modo da assicurare il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti simili agli urbani, come definiti agli articoli 183 e 184 e di rifiuti speciali conferiti su richiesta o previa comunicazione o convenzione con il gestore."

Art. 6

6.4

LOREFICE, DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI, GUIDOLIN

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I rappresentanti legali e i tecnici dei laboratori privati che nello svolgimento della loro attività di campionamento, di analisi e di elaborazione dei risultati sono tenuti ad osservare la massima riservatezza nella gestione dei dati assunti in base alle loro attività di supporto alle Agenzie Regionali per la protezione e l'ambiente, sono equiparati agli ausiliari di polizia giudiziaria per gli obblighi di riservatezza e per responsabilità».

6.8

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) alla Tabella 2 dell'Allegato 5, recante "Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee", i punti 10, 16 e 23 sono soppressi.».

6.9

NICITA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuate le misure urgenti volte ad accelerare i piani di bo-

nifica delle aree industriali nelle quali sono presenti uno o più siti dichiarati di interesse strategico nazionale, anche al fine di garantire la riconversione ecologica connessa eventuali prescrizioni in essere".

Art. 7

7.0.2

LOREFICE, DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di bonifica dei Siti di interesse nazionale)

1. Per ciascun sito di interesse nazionale oggetto di bonifica, al fine di garantire una adeguata struttura che consenta di controllare, monitorare e supportare le attività sul campo, si istituisce presso ogni agenzia regionale per la protezione e l'ambiente (ARPA), una unità operativa dotata di una adeguata struttura finalizzata ad accelerare, gestire e monitorare il processo di bonifica del sito interessato.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2025, 2026, e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 8

8.1

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica agli interventi finanziati dalle province autonome di Trento e di Bolzano esclusivamente con fondi a carico del proprio bilancio.».

8.0.3

LOREFICE, SIRONI, NAVE, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni per l'assunzione di personale per gli interventi connessi al progetto CARG)

1-bis. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Pnrr o del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr (PNC) e degli interventi connessi al Progetto CARG (Carta geologica d'Italia), nonché di implementare l'azione amministrativa del Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), è assegnato al predetto Istituto un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.2

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE, LOREFICE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni il completamento della cartografia geologica)

1. Per il completamento e l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000, nell'ambito del Progetto cartografia geologica (Progetto CARG), nonché per le connesse attività strumentali all'articolo 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 702, le parole: «di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, nonché di 17 milioni di euro a decorrere dal 2028».

b) al comma 704, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e all'assunzione di risorse umane a tempo indeterminato altamente specializzate».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 9

9.2

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso "2-ter" inserire il seguente:

"2-quater. Per le finalità di cui ai commi precedenti i Commissari di Governo, ove siano stati individuati i Comuni quali soggetti a cui è affidata l'attuazione degli interventi di difesa del suolo, istituiscono una Unità di Progettazione a supporto dei Comuni medesimi".

9.3

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 2-ter inserire il seguente:

"2-quater. Per le finalità di cui ai commi precedenti i Commissari di Governo, ove siano stati individuati i Comuni quali soggetti a cui è affidata l'attuazione degli interventi di difesa del suolo, istituiscono una Unità di Progettazione a supporto dei Comuni medesimi".

9.9

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente «b-bis) al comma 4, dopo le parole "degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni" sono inserite le seguenti ", previa stipula di apposita convenzione"».

9.8

IRTO, BASSO, FINA

Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) al comma 4 dopo le parole "degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni" sono inserite le parole ", previa stipula di apposita convenzione"».

9.10

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere di difesa idraulica alternative nel medio e basso corso del fiume Piave, valutata nell'ambito territoriale l'alternativa meno impattante, tenuto conto:

a) delle direttive europee Quadro Acque (2000/60/CE) e Alluvioni (2007/60/CE) la cui applicazione congiunta indirizza all'adozione di quegli "interventi integrati" ammessi in via prioritaria anche dalla normativa nazionale del 2014 e che perseguano congiuntamente obiettivi di riduzione del rischio alluvioni e di incremento dello stato ecologico dei corsi d'acqua.

b) del collegato ambientale del 2015 che prevede l'«obbligo di pianificare la gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico con l'obiettivo esplicito di migliorare lo Stato Morfologico ed Ecologico e di ridurre il rischio di alluvioni, evitando un'ulteriore artificializzazione dei corridoi fluviali» introdotto con

c) della necessità di adeguamento del Piano di Stralcio oramai datato completandolo con la possibilità di interventi integrati

d) del fatto che il sito Grave di Ciano fa parte dei siti protetti a livello europeo da Rete Natura 2000 (D.G.R. 2673/2004) e che è interessato dall'applicazione della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e relative Misure di Conservazione quale Zona Speciale di Conservazione (ZSC IT3240030 Grave del Piave) e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" e relativo Piano di Gestione quale Zona di Protezione Speciale (ZPS IT3240023 Grave del Piave).»

9.12

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

Al comma 4, sostituire le parole "delle Grave di Ciano", con le seguenti "del fiume Piave, valutata nell'ambito territoriale del medio e basso corso del fiume Piave l'alternativa ambientalmente meno impattante,"

9.13

FINA, MARTELLA

Al comma 4, sostituire le parole: "delle Grave di Ciano" con le seguenti: «nel medio e basso corso del fiume Piave»

9.14

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'assegnazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico è altresì revocata qualora non sia rispettata la quota di almeno il 20 per cento delle risorse stesse per gli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, come previsto dal comma 2, punto 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 e affidata, con poteri sostitutivi, al segretario dell'Autorità di bacino distrettuale competente che definisce gli interventi di cui sopra e l'intera richiesta delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico».

9.15

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. L'assegnazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico è altresì revocata qualora non sia rispettata la quota di almeno il 20 per cento delle risorse stesse per gli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, come previsto dal comma 2, punto 5 dell'art.7 del DL 12 settembre 2014, n. 133 e affidata, con poteri sostitutivi, al segretario dell'Autorità di bacino distrettuale competente che definisce gli interventi di cui sopra e l'intera richiesta delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico».

9.700

NAVE, SIRONI, DI GIROLAMO

Sopprimere il comma 8-bis.

9.701 (già 9.29)

NICITA

Dopo il comma 9-ter, inserire il seguente:

«9-*quater*. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento, il Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico definisce la strategia di sostenibilità per l'approvvigionamento idrico e il contrasto alla siccità, per le regioni insulari, individuando le risorse necessarie, quelle addizionali che vanno reperite, e i tempi di realizzazione. Nel medesimo documento, il Commissario indica al Governo le necessarie misure compensative per famiglie e imprese, da conferire con successivo atto del Governo.

9.32

IRTO, BASSO, FINA

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

"10-*bis*. Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi urgenti previsti nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) finalizzati a restituire spazio e riqualificare la rete dei corsi d'acqua, riducendone la canalizzazione e ripristinando la connessione tra gli alvei e le pianure inondabili, anche rimuovendo o modificando parte degli sbarramenti esistenti, è istituito, presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con una dotazione di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al presente comma, per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al presente comma.

10-*ter*. Entro il 28 febbraio 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui

all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

ORDINI DEL GIORNO

G9.700

PIROVANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1272-A, di conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico;

premessi che:

negli ultimi anni, i danni causati da fenomeni meteorologici estremi sono sempre più violenti e imprevedibili: alluvioni, tempeste, incendi, frane, associati al cambiamento climatico, sono aumentati per frequenza ed intensità;

l'impatto economico che gli enti locali si trovano a sostenere si è moltiplicato a causa di un aumento sostanziale nei danni causati da ciascuno di questi disastri, che non sempre sono riconducibili a eventi calamitosi che devono essere fronteggiati con poteri straordinari e inseriti in una delibera di stato di emergenza;

il rifacimento di una strada a seguito di una frana, il rafforzamento degli argini dopo un'erosione, la ricostruzione di un tetto di un edificio pubblico d'elvetto da una tromba d'aria, sono interventi imprevedibili da mettere preventivamente a bilancio, ma sono imprescindibili per garantire la sicurezza di un territorio e dei suoi abitanti. I Comuni si trovano spesso a fronteggiare situazioni di emergenza senza agevolazioni fiscali da parte dello Stato e questo, soprattutto per i piccoli Comuni, diventa impossibile;

per quanto sia evidente l'urgenza e l'importanza di interventi pubblici per porre rimedio al disastro accaduto o per mitigare i rischi futuri, gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico effettuati dagli enti locali in seguito a eventi calamitosi non possono godere dell'Iva nella misura agevolata del 10 per cento perché, in base al DPR 633/1972, Tabella A, 127-*quinquies*, l'Iva agevolata è riconosciuta esclusivamente alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria tassativamente individuate dall'articolo 4 della Legge 847/1964;

questo è stato ribadito dall'Agenzia delle Entrate, nelle risposte 183/E e 184/E, entrambe dell'8 aprile 2022, in relazione al regime fiscale applicabile, agli effetti dell'IVA ridotta del 10%, in caso di esecuzione di opere volte alla riduzione del dissesto idrogeologico da parte di un Comune per gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di un litorale e del vicino abitato, e da parte di una Regione per il risanamento della rete di viabilità primaria a seguito di eventi sismici;

sebbene l'IVA venga imposta in tutta l'UE, ogni Stato membro fissa le proprie aliquote e possono essere applicate delle aliquote ridotte in casi specifici, così come avviene per le opere inserite nell'elenco dell'articolo 4 della Legge n.847 del 29 settembre 1964;

impegna il Governo:

alla luce dei danni e dei relativi costi imputabili a fenomeni meteorologici estremi, sempre più violenti e imprevedibili, a mettere in atto le azioni necessarie, anche presso le sedi europee, affinché le opere post evento calamitoso di ricostruzione, ripristino, riparazione e messa in sicurezza del territorio, nonché opere di prevenzione del rischio idrogeologico, siano soggette al regime agevolato di Iva ridotta al 10 per cento.

G9.701

AMIDEI, DE CARLO, SPERANZON, GELMETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1272-A, di conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico;

premesso che,

in alcune aree del Paese la subsidenza rappresenta una delle principali criticità ambientali e, nonostante le opere di bonifica realizzate nel corso degli anni, alcuni territori, in particolare quelli di bassa pianura sotto il livello del mare, presentano gravi difficoltà di scolo naturale;

nel Delta del Po, e specie nelle zone ricadenti nelle province di Rovigo, Ferrara e Ravenna, gli effetti della subsidenza causano danni permanenti ai territori, richiedendo ingenti risorse per la messa in sicurezza idraulica di aree densamente abitate e ad alta intensità produttiva;

a riguardo, le istituzioni territoriali, i consorzi di bonifica, le organizzazioni di categoria e gli enti associativi hanno espresso le proprie preoccupazioni;

il fenomeno della subsidenza compromette la vivibilità, nonché la fruibilità di intere aree di valenza paesaggistica ed ambientale, con impatti devastanti, anche sulle attività produttive, sull'agricoltura, sul turismo e sul settore terziario;

è opportuno che il funzionamento del sistema di bonifica e le opere di sicurezza idraulica rimangano in capo allo Stato;

è necessario continuare ad assicurare la disponibilità di risorse nazionali per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria dei territori situati nel delta del Po che sono stati danneggiati dalla subsidenza;

considerato che,

le disposizioni urgenti introdotte per la tutela ambientale e in materia di dissesto idrogeologico sono state valutate con favore;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rifinanziare, per il triennio 2025-2027, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di garantire la realizzazione delle opere di protezione e gestione del fenomeno della subsidenza.

EMENDAMENTI

9.0.3

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di contratti di fiume)

1. All'articolo 68-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

"A-bis. I contratti di fiume si attuano attraverso partenariati stabili e costituiti che d'intesa con le autorità competenti e le comunità interessate predispongono una strategia territoriale da realizzarsi attraverso gli interventi previsti nei loro programmi d'azione.

A-ter. Ai fini dell'adozione ed attuazione delle pratiche partecipative di cui al comma 2, rappresentate dai contratti di fiume, anche nelle forme di contratti di lago, di costa, di acque di transizione, di

foce e di falda, saranno destinate apposite risorse finanziarie, di supporto operativo e accompagnamento per l'avvio e attuazione delle strategie e dei programmi di azione individuati nei contratti dai soggetti sottoscrittori».

9.0.2

IRTO, BASSO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di contratti di fiume)

1. All'articolo 68-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. I contratti di fiume si attuano attraverso partenariati stabili e costituiti che d'intesa con le autorità competenti e le comunità interessate predispongono una strategia territoriale da realizzarsi attraverso gli interventi previsti nei loro programmi d'azione.

1-*ter*. Ai fini dell'adozione ed attuazione delle pratiche partenariali partecipative di cui al comma 1-*bis*, rappresentate dai contratti di fiume, anche nelle forme di contratti di lago, di costa, di acque di transizione, di foce e di falda, saranno destinate apposite risorse finanziarie, di supporto operativo e accompagnamento per l'avvio e attuazione delle strategie e dei programmi di azione individuati nei contratti dai soggetti sottoscrittori"».

Art. 10

10.700 (già 10.5)

FREGOLENT

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, l'ultimo periodo del comma 17 è sostituito dal seguente: "Gli importi, i termini

e le modalità di versamento dei diritti sono fissati con determinazioni del direttore dell'ISIN, previo parere della Consulta".»

10.701 (già 10.13)

NAVE, SIRONI, DI GIROLAMO

Dopo il comma 4, inserire, il seguente comma:

«4.1. All'art. 19 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma 1 *bis*:

"1bis. I Comuni che siano tenuti, ai sensi del comma 1, alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia possono assolvere all'obbligo attraverso accordo, convenzione o associazione con altri Comuni, anche di dimensione superiore, a norma dell'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. La modalità di associazione tra più Comuni può essere impiegata anche dai Comuni che intendano dotarsi del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia pur non rientrando tra i soggetti obbligati."».

10.702 (già 10.16)

NATURALE, DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

Si apportano le seguenti modificazioni:

1) Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4.1 "I valori delle tariffe incentivanti determinate in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 199 del 2021 per impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore a 1 MW, alimentati a biogas o a biomasse, a partire dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 19 giugno 2024, "FER 2", sono aggiornati annualmente, a decorrere dalla prima procedura di iscrizione a registro, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del provvedimento.;

2) alla rubrica, dopo le parole pubbliche amministrazioni, inserire le seguenti:" e delle imprese"

10.703

NAVE, SIRONI, DI GIROLAMO

Sopprimere il comma 4-bis

Art. 10-bis

10-bis.700

NAVE, SIRONI, DI GIROLAMO

Sopprimere l'articolo.

10-bis.0.700 (già 10.0.2)

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-ter

(Disposizioni urgenti per le funzionalità delle amministrazioni locali per la realizzazione del Programma di integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana" - art. 14 commi 1-3 DL 131/2024)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Al fine di garantire il più efficace dispiegamento degli interventi previsti dal Programma, alla luce dell'innovatività degli obiettivi, delle modalità e dei tempi, nonché del concomitante impegno dei beneficiari sull'attuazione del Piano di Ripresa e Resilienza, si applicano le deroghe in materia di personale di cui all'art. 10, commi 1 e 2 del Decreto Legge n. 36/2022 come convertito in Legge 79/2022 e successive modificazioni e integrazioni apportate dall'art. 36, comma 2 quater del Decreto Legge n. 19/2024 convertito in legge 56/2024."»

10-bis.0.701 (già 10.0.8)

NATURALE, DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-ter

(Disposizioni in materia di impianti fotovoltaici sui terreni agricoli)

All'articolo 5 del decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, si apportano le seguenti modificazioni;

a) al comma 1, sono inserite, in fine, le seguenti parole "Le disposizioni previste dal periodo precedente, non si applicano ai progetti che prevedano la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra che rientrino nei seguenti casi:

1) impianti di potenza fino a 3 MW realizzati da aziende agricole nel limite massimo del 10% della superficie agricola nella disponibilità dell'imprenditore agricolo che realizza l'intervento;

2) impianti di qualsiasi potenza realizzati dalle imprese la cui produzione è finalizzata all'autoconsumo;

3) impianti realizzati su aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale;

4) impianti realizzati su aree non coltivate da almeno 5 anni;

5) impianti già realizzati su siti oggetto di bonifica;

b) al comma 2, dopo le parole " del presente decreto", sono aggiunte le seguenti parole "compresa la richiesta di allaccio alla rete elettrica"

10-bis.0.702 (già 10.0.9)

NATURALE, DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-ter

(Disposizioni in materia di impianti fotovoltaici sui terreni agricoli)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, sono inserite, in fine, le seguenti parole "Le disposizioni previste dal periodo precedente,

non si applicano ai progetti che prevedano la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra che rientrino nei seguenti casi:

- 1) impianti di potenza fino a 1 MW realizzati da aziende agricole;
 - 2) impianti di qualsiasi potenza realizzati dalle imprese la cui produzione è finalizzata all'autoconsumo;
 - 3) impianti realizzati su aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale;
 - 4) impianti realizzati su aree non coltivate da almeno 5 anni;
 - 5) impianti già realizzati su siti oggetto di bonifica.».
-